

Modello gratuito

2011



MODELLO 730/2011

Redditi 2010

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Mod. 730
2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
3. Chi può presentare il Mod. 730
4. Chi deve presentare il Mod. UNICO
Persone fisiche
5. La dichiarazione congiunta Mod. 730
6. A chi si presenta
7. Quando e come si presenta
8. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF
9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003

II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Come è composto il modello
2. Cosa c'è di nuovo

3. Informazioni preliminari
4. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute
5. Compilazione del frontespizio
6. Familiari a carico
7. Dati del sostituto d'imposta
8. QUADRO A - Redditi dei terreni
9. QUADRO B - Redditi dei fabbricati
10. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
11. QUADRO D - Altri redditi
12. QUADRO E - Oneri e Spese
13. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati
14. QUADRO G - Crediti d'imposta
15. QUADRO I - ICI

III. APPENDICE

CODICI CATASTALI COMUNALI

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Mod. 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi), possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell'anno 2010 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle tabelle della pagina seguente. In questo caso deve verificare se può presentare il Mod. 730 o deve presentare il Mod. UNICO, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni, o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2010.

3. Chi può presentare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i **contribuenti che nel 2011 sono:**

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2011;
 - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2011 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2010 al mese di giugno dell'anno 2011;
- lavoratori che nel 2011 posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Chi presenta la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni appena descritte.

I contribuenti sopra elencati, che scelgono di utilizzare il Mod. UNICO, devono presentarlo solo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Possono utilizzare il Mod. 730 i **contribuenti che nel 2010 hanno percepito:**

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2011 e non possono utilizzare il Mod. 730, i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- 2010:
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- 2010 e/o 2011: non sono residenti in Italia;
- 2011: redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d'imposta Mod. 770 ordinario e semplificato;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	
Lavoro dipendente o pensione	
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio.
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna. Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Pensione + altre tipologie di reddito	7.500	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito. <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

5. La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due di essi si trova nella condizione di può utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

La dichiarazione non può essere presentata in forma congiunta se presentata Non è possibile utilizzare la forma congiunta, se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

6. A chi si presenta

Il Mod. 730 può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno,
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo risultante che risulta dalla dichiarazione non supera il limite di uguale o inferiore a 12 euro.

7. Quando e come si presenta

I termini per la presentazione sono:

- entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare:

- il Mod. 730 già compilato. Il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.
- il Mod. 730-1, in busta chiusa; il modello riporta la scelta per destinare l'8 per mille e il 5 per mille dell'IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per destinare l'otto per mille e il cinque per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il CUD 2011 o il CUD 2010) che documentano le ritenute;
 - da scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta quando ha calcolato il reddito. Non deve, inoltre, esibire la documentazione degli oneri detrabili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo esclusivamente del sostituto d'imposta;
 - nel caso di spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, dai documenti previsti per fruire della detrazione del 36 per cento, ad esempio dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, dalla quietanza rilasciata dal condominio che attesta il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione della data di inizio lavori al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara. Per gli interventi sulle parti comuni, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 per cento e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione;
 - dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente con modello F24;
 - dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
- Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2015** termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

8. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione che non devono presentare la dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono scegliere di destinare l'otto ~~possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto del~~ e il cinque per mille dell'IRPEF ~~alle condizioni sottoindicate~~, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2011) o al modello UNICO Persone Fisiche 2011 e seguendo ~~le relative istruzioni per la modalità di presentazione~~ le condizioni sotto indicate.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Il contribuente ~~ha facoltà di~~ può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF a:

- ~~a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;~~
- ~~a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;~~
- ~~ad~~ interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- ~~ad~~ interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- ~~a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;~~
- ~~agli~~ interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- ~~alla~~ tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, ~~nonché~~ e inoltre ad interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie ~~avviene~~ avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita ~~viene ripartita~~ verrà divisa secondo la proporzione ~~risultante~~ derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe ~~spettante~~ alle Assemblee di Dio in Italia è ~~sarà~~ devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle ~~sette~~ istituzioni beneficiarie sopra descritte dell'otto per mille dell'IRPEF.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009).

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò

tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66 bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in due casi: quando previsto da una norma di legge o di regolamento oppure quando questa comunicazione è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono anche essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (come, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono invece, essere inseriti facoltativamente dal contribuente, se intende avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Entrambe queste scelte, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare:

- il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate;
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando questi dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, che conservano l'elenco dei responsabili e lo rendono disponibile su richiesta;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di organismi nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per ottenere la conferma dell'esistenza dei dati medesimi e per conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione, oppure la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Questi diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

II - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Come è composto il modello

■ Frontespizio

Informazioni relative al contribuente, in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale. Dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.

■ Quadro A (redditi dei terreni)

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

■ Quadro B (redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

■ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale.

■ Quadro D (altri redditi)

Redditi di capitale, di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

■ Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

■ Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)

Acconti relativi all'IRPEF e all'addizionale comunale. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti. Richiesta rimborso incremento produttività anni 2008 e 2009.

■ Quadro G (crediti d'imposta)

Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

■ Quadro I (ICI)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2011 per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2011.

■ Firma della dichiarazione

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2011 relativo ai redditi dell'anno 2010 sono:

- l'introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila (quadro B - colonna 8 dei righi da B1 a B8);
- l'introduzione di un credito d'imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (quadro G - rigo G8);
- la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro C - rigo C5);
- la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 149,5 euro (quadro C - rigo C14);
- la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (quadro E - righe da E33 a E36);
- la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro E - righe da E38 a E40);
- la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni (quadro F - rigo F13).

3. Altre istruzioni per la compilazione Informazioni preliminari

Correzione ed integrazione del mod. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte, purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata; Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO Persone fisiche 2011 può essere presentato entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero oppure un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali questi dati, indicando in tal caso dovrà indicare il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche.

Il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contestualmente contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).



La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al mod. 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2011 e CUD 2010

Le istruzioni al Mod. 730 fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2011 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2010 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2010, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2011.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata. È necessario scrivere sempre il codice fiscale nell'apposito spazio e il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata dell'ultimo modello compilato.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.bancaitalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO 2011 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2011 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche** se hanno percepito nel 2010:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20% (art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996);



I contribuenti che presentano il modello 730 e sono tenuti anche alla presentazione del devono presentare anche il **quadro RM del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, non possono in tale sede al momento della presentazione dell'UNICO non potranno però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi ivi indicati in questo Modello.**

- **il quadro RT del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche**, se nel 2010 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2010 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi;

- **il modulo RW**, se nel 2010 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte appena descritte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO Persone fisiche 2011.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2011 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2011, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

4. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute

Entro il **31 maggio** il sostituto d'imposta datore di lavoro o l'ente pensionistico consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno

effettuati.

Entro il **15 giugno** il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale per riscontrare eventuali errori. Per effettuare il controllo si possono consultare le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta pubblicate in Appendice.

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il **sostituto d'imposta** datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi IRPEF o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto IRPEF, di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto IRPEF.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto IRPEF sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

5. Compilazione del frontespizio

~~Codice fiscale, dati del contribuente, residenza anagrafica, domicilio fiscale e domicilio per la notificazione degli atti~~

Contribuente

La casella "**Dichiarante**" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio ~~sostituto d'imposta~~ datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "**Dichiarante**" e "**Dichiarazione congiunta**", mentre il coniuge deve barrare solo quella "**Coniuge dichiarante**". ~~Il soggetto~~ Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "**Rappresentante o tutore**" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "**Codice fiscale del rappresentante o tutore**". In tal caso, la casella "**Dichiarante**" non deve essere barrata.

Nella casella "**Codice fiscale**" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. ~~Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.~~

La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo ~~non superiore a uguale o inferiore a 2.840,51 euro~~ al lordo degli oneri deducibili che è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi.

La casella "**730 integrativo**" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

ATTENZIONE Per presentare correttamente la dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria e, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Dati del contribuente

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile. Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.

Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2010 alla data di presentazione della presente in cui presenta la dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto, se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso, i dati relativi a: ~~al~~ Comune, ~~alla~~ sigla della provincia, ~~al~~ CAP, ~~alla~~ tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), ~~all'~~indirizzo, ~~al~~ numero civico ed eventualmente ~~alla~~ frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

~~Inoltre~~, La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, che devono anche i quali devono barrare la casella "Vedere istruzioni" "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera. Indicando il numero di telefono o cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

~~Il domicilio fiscale del contribuente alle date richieste va indicato negli appositi spazi.~~

~~Si segnala a tal proposito che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.~~

Domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.

Residenza non variata

Per individuare la regione e il comune per cui è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale, Se il contribuente non ha variato la propria residenza o la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, basta compilare il solo rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2010".

Residenza variata

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.

Si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2010: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2010 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2010 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2011: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2010 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2010 indicare il nuovo domicilio.

La casella "Casi particolari addizionale regionale" interessa esclusivamente coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto purché si trovino nelle condizioni riportate in appendice alla voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Questi contribuenti dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda della particolare condizione in cui si trovano. Per individuare le condizioni e il codice corrispondente vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Il riquadro "Domicilio per la notificazione degli atti" deve essere compilato solo dai contribuenti che intendono farsi notificare gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale (si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica).

È prevista, infatti, la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate presso una persona o un ufficio situati nello stesso Comune del domicilio fiscale del contribuente.

Si fa presente che è possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante l'invio al competente ufficio locale di una comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contribuente può compilare il presente riquadro anche per modificare il domicilio per la notificazione precedentemente eletto, inviando al competente ufficio locale l'apposita comunicazione.

Il contribuente deve indicare nel riquadro il codice fiscale, il cognome e il nome della persona oppure il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale intende farsi notificare gli atti nonché il Comune, la Provincia, la tipologia (via, viale, largo), l'indirizzo, il numero civico, il CAP ed eventualmente la frazione.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale si presenta la dichiarazione sussistano abbia le condizioni per usare il modello semplificato (cfr. par. 1.3).

~~I soggetti che presentano~~ Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve ~~devono~~ compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Sul primo Mod. 730, ~~inoltre~~, si deve:

- barrare la casella **"Dichiarante"**;
- barrare, nel riquadro **"Stato civile"**, la casella:
'7' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
'8' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo **"Contribuente"**, la casella **"Rappresentante o tutore"**;
- compilare soltanto i riquadri **"Dati anagrafici"** e **"Residenza anagrafica"** riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo **"data della variazione"** e non deve essere barrata la casella **"Vedere istruzioni"** **"Dichiarazione presentata per la prima volta"**.

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto della persona che presenta la dichiarazione.

6. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2010 sono stati fiscalmente a carico. Per i contribuenti con al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

~~Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva.~~

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia ~~se che nel 2010 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51~~ **un reddito complessivo superiore uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di **2.840,51 euro** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.

Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi e al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi genitori naturali e quelli adottivi) e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).



ATTENZIONE Se nel corso del 2010 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

~~Le detrazioni per carichi di famiglia~~

~~Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta l'assistenza fiscale, dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.~~

In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente (vedere in Appendice la "tabella 4" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 5" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 6" – detrazioni per altri familiari a carico).

Coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è:

- a) **euro 800,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
 b) **euro 690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
 c) **euro 690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 29.000,00 e inferiore a euro 35.200,00 la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da euro 10 a euro 30.

Figli a carico

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **euro 800,00**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **euro 900,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **euro 1.020,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- **euro 1.120,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **euro 200,00** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **euro 1.000,00** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **euro 1.100,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **euro 1.220,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- **euro 1.320,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

Altri familiari a carico

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **euro 750,00**.

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto. Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto. Le detrazioni previste per altri familiari a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Come si compila compilare il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: in questo rigo scrivere i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella 'C'.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2010. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2010, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2010, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.



Per maggiori chiarimenti vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto «Coniuge e Familiari a carico»"

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5: Nel rigo 2, contenente la casella 'F1', è riservato esclusivamente all'esposizione devono essere indicati i dati relativi al primo figlio a carico.

Colonna 1: barrare la casella 'F1' se il familiare indicato è per il primo figlio a carico (intendendo per tale vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella 'F' per i figli successivi al primo.

Barrare la casella 'F' se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo.

Colonna 2: barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio disabile portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato disabile portatrice di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 "codice fiscale": scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere scritto comunque**, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente a un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente in base alla normativa di quella nazione.

tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

La casella **"Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente"**, posta in alto al prospetto "coniuge e familiari a carico", va compilata qualora se in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D"). In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare nella casella in questa casella il numero di figli residenti all'estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione è necessaria per consentire di determinare correttamente la detrazione per figli a carico, essendo che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre righe relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare Nella casella il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2010; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2010, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 nel mese di agosto 2010 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): Nella casella indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 14 giugno 2009, nella casella scrivere 7 '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2009 nel mese di maggio 2010, indicare 9 '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario ovvero oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare :

- **per ogni figlio a carico indicare:**

- '100' se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.

- **per ogni altro familiare a carico indicare:**

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli"

Questa casella è riservata ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre.

In questa casella va indicata la percentuale riferita alla ulteriore detrazione (vedere le istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico).

Se spettano le detrazioni per figli a carico e se il numero dei figli è superiore a tre, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**. Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose figli a carico spetta anche quando l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Tale Questa detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nella casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli" del prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota

della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

7. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto sempre a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.



È necessario compilare anche la casella "codice sede" nel caso in cui nel 2011 risulti compilata la casella "codice sede" presente nella sezione relativa al datore di lavoro. In tal caso riportare il "codice sede" indicato nel 2011.

8. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Questo quadro deve essere utilizzato. Deve utilizzare questo quadro:

- coloro che chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole"

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, seguire le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Nel caso di terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura per determinare il reddito vedere la voce dell'Appendice "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti:

- nelle colonne 1 e 3, rispettivamente, Colonna 1 (Reddito dominicale) e colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. Il reddito non va ricalcolato, perché la rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.



Se i redditi dominicali e agrari vengono ricavati rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2010, occorre tenere presente che quegli importi sono rivalutati quindi vanno indicati riportati nelle colonne 1 e 3 al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola che hanno la cui con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla

scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari che operano in agricoltura vedere in appendice la voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura".

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7.

Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici per i seguenti casi particolari:

- '1' mancata coltivazione, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell'intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale situazione è considerato solo il 30 per cento del reddito dominicale.
- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'IRPEF;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni. Questi redditi non vanno rivalutati. Chi presta l'assistenza fiscale non rivaluterà i redditi dominicali e agrari;
- '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 1 e al codice 4;
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Nel caso in cui è presente uno di questi codici chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione che spetta e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2010 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura" occorre compilare due distinti righe, senza barrare la casella di colonna 8.

9. QUADRO B - Redditi dei fabbricati

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare supera euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di enti (es.: iacp, ex incis).

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà"

non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);

- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D:

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. In tale caso il relativo reddito già compreso in quello catastale del terreno. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando la rendita presunta in assenza di quella definitiva.
 - Le unità immobiliari rurali iscrivibili riconducibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle con caratteristiche di lusso sono considerate produttive di reddito dei fabbricati; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali".
 - le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere Consultare in Appendice la voce "Attività agricole";
 - i fabbricati rurali destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere Consultare in Appendice la voce "Attività agricole".
 - le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
 - gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
 - le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.
- Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente la disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina valevole ai fini delle imposte dirette si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere che abbia una durata compresa tra cinque e nove anni non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

SEZIONE I - Redditi dei fabbricati - Compilazione dei righi da B1 a B8

In questa sezione vanno indicati i dati necessari per determinare i redditi dei fabbricati, nonché il codice catastale del Comune in cui è situata l'unità immobiliare e l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) se dovuta per il 2010.

COMPILAZIONE DEL QUADRO B

Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B8) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B9-B11), va utilizzata per indicare i dati necessari per usufruire di alcune agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Se per l'immobile nel corso del 2010 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile eventi calamitosi, con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più rigi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella continuazione di colonna 7.

Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle colonne da 1 a 9.

SEZIONE I - Redditi dei fabbricati

Righi da B1 a B8

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): ~~Nella colonna 1~~ indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita, prevista a partire dal 1997, verrà calcolata ~~effettuata direttamente~~ da chi presta l'assistenza fiscale. ~~Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se~~ Qualora le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.



Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2010 l'importo di colonna 1 va indicato senza ~~al netto della rivalutazione del 5 per cento calcolata~~ operata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito imponibile e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

~~Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.~~

~~Qualora~~

~~le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.~~

~~In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili".~~

~~Nella colonna 2 indicare uno dei codici previsti per individuare l'utilizzo dell'immobile.~~

ATTENZIONE Quest'anno l'elenco dei codici di utilizzo degli immobili è stato integrato. In particolare con riferimento ad alcune tipologie di utilizzo dell'immobile che negli anni passati erano comprese nel codice residuale "9" sono stati introdotti i codici "10", "11", "12" e "13". Si precisa che il codice "9" deve comunque essere utilizzato qualora l'immobile non rientri in nessuno dei casi individuati con i nuovi codici. Si ricorda che in presenza di uno dei codici di utilizzo da "9" a "13" non si applica l'aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione.

Infine sono stati introdotti i codici "14" e "15" per fruire dell'agevolazione prevista per gli immobili situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione o in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili.

I codici che individuano l'utilizzo dell'immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale spetta competere la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa-unità immobiliare e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto rapportata della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa l'immobile (e relativo pertinenze) è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, ivi residenti che li risiedono. La deduzione viene calcolata sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come adibito ad abitazione principale.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa unità immobiliare non sia locata;

'2' immobile ad uso abitativo **tenuto a disposizione**. Si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale; per queste case le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale opererà la maggiorerà di un terzo la rendita catastale rivalutata del 5 per cento. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

'3' immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga"; in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");

'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**);

'5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

'7' **immobile di società semplici** o di società equiparate, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, che producono redditi di fabbricati;

'8' immobile si trova situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa** dato in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini conduttori maggiormente più rappresentative a livello nazionale.

L'indicazione di tale codice in questo caso è prevista comporta la riduzione del 30 per cento del reddito; per usufruirne occorre compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato" (righe B9, B10 e B11); la riduzione che sarà applicata operata da chi presta l'assistenza fiscale.

'9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;

'10' se l'immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

- '11' se l'immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- '12' immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- '13' immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui ~~essendo~~ la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82 soglia prevista dalla normativa vigente;
- '14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone ~~concesso in locazione a~~ soggetti residenti o stabilmente con dimora abituale ~~anti~~ nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- '15' immobile situato nella regione Abruzzo dato ~~concesso in comodato a~~ soggetti persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

Se il contribuente indica i codici di utilizzo "14" e "15" deve ~~A tal fine è necessario~~ compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato" (righe B9, B10 e B11); in questo caso ~~modo~~ il soggetto che presta l'assistenza fiscale applicherà ~~comporta la~~ la riduzione del 30 per cento del reddito ~~che sarà operata dal~~ prevista in questi casi. Con riferimento al codice '1', Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale, si precisa che Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno in cui l'immobile (e relativo pertinenze) è. La deduzione sarà operata da. La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata. Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Con riferimento al codice '2', Unità immobiliari tenute a disposizione, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso espresso in per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Canone di locazione): da compilare nel caso in cui il fabbricato è dato in locazione ~~da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione~~. Indicare l'85 per cento del canone annuo che risulta dal contratto di locazione (o il 75 per cento per i fabbricati siti ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano). se l'unità immobiliare, o una sua parte è data in locazione. L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando quello che risulta dal contratto di locazione (aumentato dell'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione). L'ammontare indicato La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone in proporzione relativo al periodo di possesso.

ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'immobile ~~si possiede~~ è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione ~~soltanto~~ da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo ad uno di essi) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota del canone annua di affitto ~~locazione~~ spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti ~~canoni relativi che derivano da~~ canoni relativi che derivano da a contratti di locazione di ~~immobili ad uso abitativo~~ abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino conduttore si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Se si fruisce dell'agevolazione prevista (dalla L. n. 9/2007) nel caso di locazione a soggetti destinatari della procedura esecutiva di sfratto sospesa dall'art. 1 del D.L. n. 158/2008 indicare i proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare il canone di locazione e nella colonna 6 "Casi particolari" indicare il codice "6" (vedere istruzioni di colonna 6).

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000

Quota del canone relativo alla abitazione: $\frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$

Quota del canone relativo alla pertinenza: $\frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$

Colonna 6 (Casi particolari) da compilare solo in alcuni casi particolari, indicare uno dei codici sottoelencati:

- '1' se l'immobile ~~il fabbricato~~ è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità. In tale caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '3' se ~~l'immobile l'unità immobiliare~~ è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita. In questo caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '4' se ~~l'immobile l'unità immobiliare~~ è locato e non sono stati percepiti i canoni di locazione e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. ~~ciò risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;~~
- '5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo ~~ad uno di essi~~). In tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione che spetta al contribuente;
- '6' ~~se l'immobile è locato a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo per i quali l'art. 1 del D.L. 158/2008 ha previsto la proroga dei termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tali termini sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009 e per l'intero anno 2009 continua ad applicarsi l'agevolazione che prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato locato.~~
se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio 2007, n. 9). I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2010 (art. 1 del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come modificato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).
L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tale agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

La **colonna 7** deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato. **Colonna 7 (Continuazione):** barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Scelta cedolare secca locazioni in provincia dell'Aquila) barrare la casella se si intende assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento il reddito derivante da un contratto di locazione con le caratteristiche di seguito elencate. Il contratto di locazione:

- deve riguardare un immobile ad uso abitativo situato nella provincia dell'Aquila;
- deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
- deve essere stipulato alle particolari condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 - locazione a canone "convenzionale").

Se la casella è barrata, il soggetto che presta l'assistenza fiscale applicherà l'aliquota del 20 per cento al reddito dell'immobile, escludendolo pertanto dalla formazione del reddito complessivo (facoltà prevista dall'art. 2, comma 223, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed è regolata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° marzo 2010).

Nel caso in cui i dati dello stesso immobile siano esposti in più righe, ad esempio perché nel 2010 è variata la quota di possesso, la casella deve essere barrata esclusivamente in corrispondenza nel primo rigo.

Colonna 9 (Codice comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall' *Elenco codici catastali comunali* presente in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 9/10 (ICI dovuta per il 2010): deve essere indicato, indicare con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dal contribuente per l'anno 2010.

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'ICI in presenza di cause di esenzione;
- in caso di immobili condominiali, qualora l'ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.



A decorrere dall'anno 2008 per effetto dell'è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze (art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93).

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso.

Se l'ICI non è stata versata o è stata versata in misura inferiore indicare l'imposta "dovuta".

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà va indicato l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso; pertanto, solo se l'immobile è posseduto al 100% nella colonna dovrà essere indicato l'importo totale dell'ICI dovuta sull'intero immobile. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI deve essere indicata l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

La colonna deve essere compilata se per l'immobile esposto nel rigo è dovuta l'ICI.

Se, invece, sono stati previsti casi di esonero dal pagamento dell'imposta, nella colonna non va indicato alcun importo. Tali casi di esonero sono quelli eventualmente previsti dal Comune dove è ubicato l'immobile nonché quello disposto dalla norma che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dell'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008).

La colonna può non essere compilata nel caso di immobili condominiali la cui ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.

SEZIONE II - Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato

È necessario compilare la presente sezione per fruire delle seguenti agevolazioni:

■ **riduzione del 30 per cento del reddito in caso di:**

È necessario compilare la presente sezione per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista nei seguenti casi:

- fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8);
- immobile situato nella regione Abruzzo, dato concesso in locazione o in comodato a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codici 14 e 15 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8).
- applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento del reddito derivante dal contratto di locazione di unità abitativa situata nella provincia dell'Aquila, stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, (colonna 8 barrata nei righe da B1 a B8).

Righi B9, B10 e B11

Per fruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 o codice 14 o 15 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati o dati in comodato è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi B9, B10 e B11, nel modo seguente:

Colonna 1: indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato o dato in comodato;

Colonna 2: indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato o dato in comodato, solo se sono stati compilati più modelli;

Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di locazione, o di comodato (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e dell'ex Ufficio del Registro, ricavabili dal Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

Colonna 6: indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione.

10. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Nel quadro 'C' indicare i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2010.

ATTENZIONE Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, questi redditi devono essere indicati nel quadro anche se il datore di lavoro o ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale. In questo caso i dati da riportare nel quadro sono quelli indicati nel CUD.



ATTENZIONE Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nel CUD rilasciato da quest'ultimo.

L'articolo 12 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d'imposta. Queste detrazioni sono "teoriche" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti (vedere in Appendice la tabella 7 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, la tabella 8 "Detrazioni per redditi di pensione, la tabella 9 "Detrazioni per alcuni redditi diversi").

In base al risultato del calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 7 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 8 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 9 "Detrazioni per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è diviso in cinque Sezioni nelle quali indicare:

- **Sezione I:** i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per cui la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. (i lavoratori dipendenti del settore privato vi segnalano, in questa sezione vanno anche indicate, in presenza di situazioni particolari, anche le somme percepite come compenso per premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva);
- **Sezione II:** gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno segnalati nella sezione I per cui la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;
- **Sezione III:** l'ammontare delle le ritenute IRPEF e delle ritenute all'addizionale regionale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** l'ammontare delle le ritenute per l'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** la detrazione d'imposta riconosciuta dal datore di lavoro al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

ATTENZIONE I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti, anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati



In Appendice sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni sul trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

Nei **Righi** da **C1** a **C3** di questa sezione vanno indicati indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestate svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell' (art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a colleghe e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento profes-

sionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);

b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;

c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

ATTENZIONE I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell'anno hanno avuto intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione) consegnata da quest'ultimo.

† Righi da C1 a C3 comprendono tre colonne.

Colonna 1: scrivere nella casella il codice che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria).

In particolare i codici da indicare sono:

'1' - se si indicano redditi di pensione; Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D.Lgs. n. 252 del 2005) deve riportare il codice 2;

'2' - se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D.Lgs. n. 252 del 2005);

'3' - se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in per lavori socialmente utili in regime agevolato, che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia.

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa conformita a specifiche disposizioni normative.

La presenza di tali dei compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2011 in cui è riportata sia la parte di compensi esclusi esclusa dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi soggetta assoggettata a tassazione (quota imponibile); In tal caso nella colonna 3 deve essere riportata la somma di tali dei due importi deve essere riportata nella colonna 3. Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2011 è riportato sia l'ammontare l'importo delle ritenute IRPEF, che l'ammontare l'importo dell'addizionale regionale trattenuta operata sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato.

L'importo ammontare delle ritenute IRPEF deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C9 del quadro C), e l'addizionale regionale trattenuta deve essere riportata nella colonna 6 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C10 del quadro C).

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD 2011 sono riportati sia la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) sia la parte di quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile) nonché le ritenute dell'IRPEF e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 di questi righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);

- nella colonna 5 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute IRPEF;

- nella colonna 6 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale trattenuta

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato nelle annotazioni del CUD non sono riportati i dati relativi ai compensi erogati per lavori socialmente utili e queste indicazioni, i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2011 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2011.

In questo caso l'importo ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Si ricorda che se i compensi erogati per lavori socialmente utili hanno fruito del regime agevolato in sede di rilascio del CUD e, pertanto, è stato indicato il codice 3 nella casella di colonna 1, qualora se il reddito complessivo del contribuente risulti superiore a 9.296,22 euro al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati a IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dal CUD (codice 3 indicato nella colonna 1).

Inoltre, se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE La compilazione della casella di colonna 1 è obbligatoria e, pertanto, il contribuente deve indicarvi uno dei predetti codici.

La casella di **Colonna 2:** dei righi da C1 a C3, deve essere compilata Compilare la casella solo se nella colonna 1 è stato indicato il codice '2' (reddito nei casi di redditi di lavoro dipendente) o il codice '3' di (compensi per lavori socialmente utili).

In questo caso indicando indicare il codice:

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Nella Colonna 3: indicare l'importo dei redditi percepiti che per coloro che sono in possesso del CUD è quello indicato nel punto 1 del CUD 2011 o del CUD 2010.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione della presente colonna si rinvia alle indicazioni istruzioni fornite per la compilazione della colonna 1 con riferimento al codice 3.

In presenza di un CUD 2011 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2011. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2011 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2011.

Il Rigo C4: ~~comprende due colonne~~ indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro. In particolare: -

~~nella Colonna 1:~~ indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato segnalato in questa sezione per cui è prevista la detrazione per i lavoratori dipendenti (365 per l'intero anno).

In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato il CUD, il numero dei giorni da scrivere in questa colonna è quello indicato nel punto 3 del CUD 2011 (o del CUD 2010);
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD (perchè non obbligato a farlo) è necessario determinare il ~~in questo~~ numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il ~~in caso di~~ rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati le detrazioni spettano per l'intero periodo di lavoro; anche se la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto. In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2011 o del CUD 2010
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Altri casi sono indicati in Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" (contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio). ~~sono contenute ulteriori precisazioni~~ Per questi casi è indicato per il calcolo dei giorni che devono essere riportati in questa colonna, danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di ~~contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio;~~

nella Colonna 2: indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno).

In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del riportare il numero dei giorni segnalato indicato nel punto 4 del CUD 2011;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Il Rigo C5: questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che con riferimento al nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 hanno percepito compensi per incrementi della produttività e il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva ~~del~~ (10 per cento), entro i limiti di 6.000 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 89 e 90 del CUD 2011 e/o i punti 90 e 91 del CUD 2010 compilati) oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 89 e 92 del CUD 2011 e/o punti 90 e 93 del CUD 2010 compilati).

In quest'ultimo caso il sostituto non ha applicato la tassazione agevolata a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole.

La compilazione di questo rigo C5 può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2011 e/o 2010 per i quali non è stato chiesto il conguaglio conguagliati, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 89 dei CUD 2011 e/o al punto 90 dei CUD 2010 ("Totale redditi") anche il punto 90 dei CUD 2011 e/o il punto 91 dei CUD 2010 ("Totale ritenute operate") e la somma degli importi dei punti 89 del CUD 2011 e/o dei punti 90 dei CUD 2010 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 6.000 euro. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti ~~eccedenti~~ superiore a 6.000 euro;
- 2) avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2011 o 2010 nel quale risulta compilato, nel caso di CUD 2011, oltre al punto 89 ("Totale redditi") anche il punto 90 ("Totale ritenute operate"), o nel caso di CUD 2010, oltre al punto 90 anche il punto 91, e l'importo indicato al punto 89 del CUD 2011 o al punto 90 del CUD 2010 risulta superiore

a euro 6000. In questo caso il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva su un ammontare di compensi ~~eccedenti superiore a~~ euro 6.000;

- 3) avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2011 e/o di uno o più CUD 2010, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 89 del CUD 2011 e/o il punto 90 del CUD 2010 anche il punto 90 del CUD 2011 e/o il punto 91 del CUD 2010 (anche se la somma degli importi presenti nel punto 89 del CUD 2011 e/o nel punto 90 del CUD 2010 non è superiore a 6.000 euro) ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L'ipotesi è quella in cui il lavoratore nell'anno 2009 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 35.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti.

In presenza di uno dei sopraelencati casi il contribuente per compilare questo rigo C5 dovrà nel seguente modo:

- ~~indicare nella colonna 2:~~ indicare l'importo risultante dal punto 89 del CUD 2011 e/o dal punto 90 del CUD 2010 oppure ~~ovvero~~, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 89 dei CUD 2011 e/o nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risultano anche compilati i punti 90 dei CUD 2011 e/o i punti 91 dei CUD 2010;
- ~~indicare nella colonna 3:~~ indicare l'importo risultante dal punto 90 del CUD 2011 o dal punto 91 del CUD 2010 oppure ~~ovvero~~, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 90 dei CUD 2011 e/o nei punti 91 dei CUD 2010;
- ~~barrare la casella di~~ **colonna 4:** ~~barrare la casella~~ "Tassazione ordinaria", se il lavoratore si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione);
- ~~barrare la casella di~~ **colonna 5:** ~~barrare la casella~~ "Tassazione sostitutiva", se il lavoratore si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva)

La compilazione delle **colonne 4 e 5** è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

COMPILAZIONE FACOLTATIVA

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi per incremento della produttività, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, possono optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal datore di lavoro ~~sostituito d'imposta~~ se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa.

In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle seguenti due condizioni:

- 1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 89 e 90 del o dei CUD 2011 compilati e/o punti 90 e 91 del o dei CUD 2010). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d'acconto;
- 2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 89 e 92 del o dei CUD 2011 compilati e/o punti 90 e 93 del o dei CUD 2010 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2009 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà dal reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 6.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

In entrambi i casi compilare il rigo C5 nel seguente modo:

- ~~indicare nella colonna 1:~~ indicare l'importo risultante dal punto 89 del CUD 2011 nel quale risulta compilato anche il punto 92, o dal punto 90 del CUD 2010 nel quale risulta compilato anche il punto 93; oppure ~~ovvero~~, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 89 dei CUD 2011 nei quali risulta compilato anche il punto 92 e/o nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risulta compilato anche il punto 93. In questa colonna sommare anche l'importo indicato nel punto 92-sexies del CUD 2011.
- ~~indicare nella colonna 2:~~ indicare l'importo risultante dal punto 89 del CUD 2011 nel quale risulta compilato anche il punto 90 o l'importo risultante dal punto 90 del CUD 2010 nel quale risulta compilato anche il punto 91; ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 89 dei CUD 2011 nei quali risulta compilato anche il punto 90 e/o la somma degli importi indicati nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risulta compilato anche il punto 91;
- ~~indicare nella colonna 3:~~ indicare l'importo risultante dal punto 90 del CUD 2011 o dal punto 91 del CUD 2010, oppure ~~ovvero~~, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 90 del CUD 2011 e/o la somma degli importi indicati nei punti 91 del CUD 2010;
- ~~barrare la casella di~~ **colonna 4** ~~barrare la casella~~ "Tassazione ordinaria" se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al punto 1) ovvero barrare la casella di **colonna 5** "Tassazione sostitutiva" se si intende optare per la tassazione dei compensi ad imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ~~per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro~~

Righi da C6 a C8

In questa sezione, nella **colonna 2** dei righi da C6 a C8, vanno indicati Indicare gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono essere riportati nella sezione I (punto 2 del CUD 2011 o del CUD 2010):

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri

- regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;



ATTENZIONE Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.



Per le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria vedere in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria".

- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

In particolare:

- La casella di **colonna 1**: deve essere barrata barrare la casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (sopra contraddistinti dalla lettera a).
- **colonna 2**: indicare l'importo dei redditi percepiti. Tale importo per i soggetti che sono in possesso del CUD è quello indicato nel punto 2 del CUD 2011 (o del CUD 2010).

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Nel **Rigo C9**: indicare il totale delle **ritenute IRPEF** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 5 del CUD 2011 o del CUD 2010).

Nel **Rigo C10**: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'IRPEF** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 6 del CUD 2011 o del CUD 2010).

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili ai fini della compilazione del per compilare i rigi C9 e C10 si rimanda alle leggere le informazioni fornite con riferimento relative al codice 3 della casella 1 dei rigi da C1 a C3.

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Nel **Rigo C11**: indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati riportati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 10 del CUD 2011 o del CUD 2010).

Nel **Rigo C12**: indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 11 del CUD 2011 o del CUD 2010).

Nel **Rigo C13**: indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2010 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (importo indicato nel punto 13 del CUD 2011 o del CUD 2010).



ATTENZIONE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei rigi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo speso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Questa sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008 come modificato dall'art. 2 c.156, lett.a), della legge n.191/2009).

L'agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2008 2009 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro.

Inoltre, il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2009 23 aprile 2010 ha previsto che la riduzione d'imposta, il cui importo non può essere superiore a 134,00 149,50 euro, è determinata dal sostituto datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punti 50 e 51 del CUD 2011 compilati).

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito (punti 50 e 51 del CUD 2010 2011 compilati).

Nel **Rigo C14**: riportare l'importo del punto 50 del CUD 2011 (detrazione fruita).

Nel caso di più CUD indicare la somma dei punti 50 dei CUD 2011; se il risultato è superiore a euro 134,00 149,50 (detrazione massima prevista) riportare 134,00 149,50 euro.

L'indicazione in questo rigo della detrazione riconosciuta dal sostituto datore di lavoro consente la fruizione della stessa in sede di liquidazione della dichiarazione.

11. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare:

- ~~la dichiarazione degli utili, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente,~~ derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- ~~gli utili e quelli~~ distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- ~~insieme a tutti gli altri redditi di capitale~~

Questi redditi vanno dichiarati se percepiti nel 2010, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirlili.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

Si precisa che soltanto Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno devono esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) dichiarare i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

I redditi di capitale. Questi proventi concorrono alla formazione della base imponibile e dovranno devono, pertanto, essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella misura del 49,72 per cento solo se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, oppure nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

Per la determinazione e il versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2010 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Nel **rigo D1** indicare: vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella 'apposita certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

Tra gli utili e i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi. In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- quelli derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- quelli conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare, indicare:

■ nella **colonna 1:**

- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi che hanno un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi che hanno un regime fiscale privilegiato;
- il codice 3 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del TUIR), tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO PF;
- il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. ai sensi dell'art. 167, comma 5, del TUIR);
- il codice 5 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero oppure residenti in Stati aventi che hanno un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 6, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. ai sensi dell'art. 167, comma 5 del TUIR);

■ nella **colonna 2:**

- se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4: il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2010 e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;

- se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6: il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2010 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6;
- se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3: il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2010 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti da 28 a 34, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;



L'elenco dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è riportato in Appendice alla voce "Utili provenienti da Paesi o territori a regime fiscale privilegiato".

- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal dato indicato nel punto 38 della certificazione degli utili. Si precisa che, per la compilazione del rigo D1, nel caso in cui al percipiente a chi ha percepito i proventi siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel **rigo D2** vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2010, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
 - il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
 - il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
 - il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
 - il codice 5 in caso di:
 - altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
 - ed ogni altro provento in misura definita derivante che deriva dall'impiego di capitale;
 - nonché degli altri proventi che derivano da altri rapporti aventi che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
 - nonché dei proventi derivanti che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - oppure dei proventi derivanti che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - In questo rigo vanno indicati anche gli interessi di mora; e
 - gli interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
 - il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
 - il codice 7 in caso di utili derivanti che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003).
- Devono essere dichiarati nel presente quadro Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora se invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i proventi questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, evidenziando indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno ed as- soggetti a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

- nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;

- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Per i compensi di lavoro autonomo non derivanti che non derivano da attività professionale da indicare nel rigo D3 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 9 riportata dopo l'Appendice).

Nel **rigo D3** indicare:

■ nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i proventi ~~derivanti che derivano~~ dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- '2' per i compensi ~~derivanti che derivano~~ dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- '3' per i redditi ~~derivanti che derivano~~ dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

■ nella **colonna 2** l'importo del reddito percepito nel 2010 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale. Nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice 1 (utilizzazione economica di opere dell'ingegno) e il contribuente abbia un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento, e non del 25 per cento come normalmente previsto;

■ nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione

Nel **rigo D4** indicare:

■ nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
- '3' per i redditi ~~derivanti che derivano~~ dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;
- '6' per i redditi ~~derivanti che derivano~~ dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzioni di spesa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
- '7' per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Questi ultimi 4 compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 7.500,00 euro. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

■ nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2010.

Se ~~a~~ nella **colonna 1** è stato indicato il codice 5 deve essere indicato ~~l'ammontare~~ l'importo netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2010 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione tassabile ~~quest'ultimo~~ non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito; se nello Stato estero gli immobili sono tassabili applicando tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare ~~l'ammontare risultante~~ l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute nello stesso Stato; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare ~~l'ammontare~~ l'importo del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento (a titolo di deduzione forfetaria delle spese); se l'importo del canone di locazione tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato nello Stato senza alcuna deduzione di spesa; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Se nella **colonna 1** è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spesa, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella **colonna 1** è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di 7.500,00 euro;

- nella **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se a **nella** colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquistati a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquistati a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione

Per i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. ~~Dette~~ Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 9 riportata dopo l'Appendice).

Nel **rigo D5** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
'1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
'2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2010;
- nella **colonna 3** le spese inerenti la produzione dei redditi;



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2010 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. ~~Qualora al percipiente~~ Se all'erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti. Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;

- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa ~~anteriore~~ precedente all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella **colonna 1**:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliati in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliati in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliati in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. ~~Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. in base all'art. 167, comma 5, del TUIR, questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Modello UNICO PF;~~
- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi dell'art. in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2010 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2010 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 12**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. in base all'art. 167, comma 5 del TUIR.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3** indicare l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 4** indicare:

- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
- il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2010 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 11 o 12;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, ~~qualora sia~~ se è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9;
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella **colonna 5** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella **colonna 6** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2010 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel **rigo D7** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' per emolumenti stipendi arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
- '2' per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- '3' per somme conseguite ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e ~~ILOR~~ ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2010 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto

d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;

'4' per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2010, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle sostenere le spese relative agli interventi di recupero;

'5' per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;

'6' per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

'7' per le plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta alla fonte operata che in tal questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";

'8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

■ nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;

■ nella **colonna 3** indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione a percepire il reddito se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;

■ nella **colonna 4** l'importo del reddito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2004 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2010 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio $20.000 - 5.000 = 15.000$ euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

■ nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

12. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2010 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (v. sezione VI di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni. In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria

e universitaria, e i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 6).

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. In tal caso è necessario che intestato il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente. Se, invece, il documento è intestato ovvero o al figlio fiscalmente a carico. In questa ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Ovviamente, Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al per calcolare la detrazione o la deduzione, coniuge non a carico.

La deduzione Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1 (per es. il coniuge a carico), la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico

La detrazione del 19 per cento spetta anche per Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

ATTENZIONE Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Nel Questo quadro E comprende sette sezioni e in particolare indicare:

- nella Sezione I: le spese per le quali spetta è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio, spese sanitarie);
- nella Sezione II: le spese e oneri per le i quali spetta è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- nella Sezione III: le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento o del 41 per cento (Interventi di recupero del patrimonio edilizio);
- nella Sezione IV: le spese per le quali spetta è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20 per cento (per esempio, spese per la sostituzione di frigoriferi);
- nella Sezione V: le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali spetta è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55 per cento (Interventi di risparmio energetico);
- nella Sezione VI i dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- nella Sezione VII i dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (come quelle per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida) ; per la borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome, per le erogazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova).

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel 2010.

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento il cui elenco è riportato nella tabella che segue.

Con riferimento a ciascuna spesa è indicato sia il rigo dove riportare l'importo pagato sia il codice attribuito; questo coincide con quello indicato nelle annotazioni del CUD 2011 o del CUD 2010 se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso la spesa deve essere comunque indicata nel relativo rigo per poter fruire della detrazione spettante.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	19	Erogazioni liberali ai partiti politici	E19/ E20/ E216
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2	20	Erogazioni liberali alle ONLUS	"
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	E3	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	E4	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	E8	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	E9	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	E10	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	E11	29	Spese veterinarie	"
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	E12	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ridotti di udito	"
13	Spese per istruzione	E13	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
14	Spese funebri	E14	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	E15	33	Spese per asili nido	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	E16	34	Altre spese detraibili	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	E17			
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	E18			

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Nei righi E1, E2, E3 e E4:

Non vanno possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2010 che hanno dato luogo nello stesso anno sono state rimborsate a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto datore di lavoro o ente pensionistico o dal sostituto contribuente a enti o casse aventi esclusivamente con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di disposizioni di contratti, o di accordi o regolamenti aziendali, e che, fino ad un all'importo non superiore complessivamente a complessivo di 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 60 del CUD 2011 e/o del CUD 2010. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Possono, invece, essere indicate per intero Si considerano, invece, le spese rimaste a carico del contribuente, e, pertanto come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 62 del CUD 2011 e/o del CUD 2010.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

Nei righi E1, E2 ed E3 indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2010 per il loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2010 indicate nei righi E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.

A tal fine è necessario barrare l'apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e quindi ad attribuire la detrazione spettante.



ATTENZIONE ~~Coloro~~ I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, ~~dovranno~~ devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Nel ~~rigo E1~~, **Colonna 2**: indicare l'intero importo delle ~~le~~ spese sanitarie sostenute. Un elenco di quelle per le quali è possibile fruire della detrazione è riportato in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Se una parte di queste spese riguarda patologie esenti ed è possibile che la detrazione non trovi capienza nell'imposta dovuta, l'importo va indicato nella colonna 1 di questo rigo (v. le istruzioni della colonna 1).

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E26**);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesioterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione o/o di terapia occupazionale.

Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario.

In particolare, la qualità (denominazione) del farmaco ~~potrà~~ può essere indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC), invece che con la sua denominazione specifica. ~~del medicinale.~~

ATTENZIONE Nel ~~L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, vanno comprese anche~~ deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nella Colonna 1: ~~di queste righe~~ indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti ~~dalla spesa sanitaria pubblica.~~

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche che danno diritto all'esenzione dal ticket. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it

Queste spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2 (v. istruzioni di colonna 2).

La colonna 1, pertanto, può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Questa possibilità è valida anche se il contribuente si è rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie ~~in riferimento alla~~ per la ~~patologia esente, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio, spese per prestazioni in cliniche private).~~

Se per una parte di queste spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, l'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale sarà riportata nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730/3, del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie in modo che possa essere detratta dal familiare che le ha sostenute per consentire a un altro familiare che le ha sostenute di fruire della restante parte quota di detrazione (v. le istruzioni del rigo E2).

~~Il~~ **Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico**

Indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto, per conto di familiari non a carico, le spese sanitarie relative a patologie esenti, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare **6.197,48 euro**.

La detrazione spettante che spetta sulla somma delle spese indicate nei **righe E1 ed E2** sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Nel Rigo E3 - Spese sanitarie per disabili

Indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per disabili e, in particolare:

- per i mezzi necessari per all'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e;
- per i quelle per sussidi tecnici e informatici volti a facilitare che facilitano l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap

Sono disabili individuati ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che, avendo presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva → che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione,) e che per tali motivi Sono portatori di handicap non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), ma anche tutti coloro che ovvero sono stati ritenuti invalidi o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di riconoscere certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone i soggetti a essi equiparate sono considerati portatori di handicap disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap disabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare le loro la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante con un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da inserire indicare nel rigo E3 anche deve comprendere le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Nel Rigo E4 - Spese veicoli per disabili

Indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili portatori di handicap (art. 3 della L. n. 104 del 1992);
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di soggetti affetti persone affette da plurimputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile portatore di handicap.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che il trasferimento la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2006, nel 2007, nel 2008 o nel 2009 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2006, 2007, 2008 o 2009);
- il numero della rata che il contribuente si utilizza per il 2010 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).

Queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nel caso in cui siano stati Se vengono compilati due rigi E4, di cui uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria dello stesso, la possibilità di ripartire la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali è prevista solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria. Di conseguenza, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell'autoveicolo.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche deve comprendere le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Non vanno indicate nei rigi E1, E2, E3 e E4 le spese sanitarie sostenute nel 2010 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese rimborsate dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale sulla base di disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 60 del CUD 2011 o al punto 51 del CUD 2010. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, essere indicate proporzionalmente le spese sanitarie eventualmente rimborsate.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 62 del CUD 2011 o al punto 53 del CUD 2010.

Nel Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione, ~~che spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto~~, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, ~~in questo caso indicare~~ indicando nell'apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE ~~Vanno comprese nell'~~ L'importo da indicare nel rigo E5 ~~deve comprendere anche~~ le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Il Rigo E6 -- Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2007 e/o nel 2008 e/o nel 2009 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, ~~avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2006, nel 2007 e/o nel 2008 e/o nel 2009 per la rateizzazione. In questo rigo indicare~~ Nella colonna 2 indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione; e ~~riportare nell'apposita casella di~~ nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel ~~2008~~ 2009 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo ~~62~~ 134 del prospetto 730-3/2010, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2007 e/o nel 2008 l'importo da indicare nella colonna 2 in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2010.

Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 in questo rigo è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ~~ha optato per~~ è stata scelta la rateizzazione, ~~deve~~ è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE ~~Vanno comprese nell'~~ L'importo da indicare nel rigo E6 ~~deve comprendere anche~~ le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Righi da E7 a E11 - Interessi passivi

~~Nel rigo da E7 a E11,~~ In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri e delle quote di rivalutazione pagati nel 2010 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

~~In caso di~~ Se il mutuo è intestato a più soggetti persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

~~In caso di~~ Se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relativo a per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

ATTENZIONE Nei Righi E7 e E8 vanno compresi anche devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Nel Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti sia locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a eccezione del caso in cui meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (v. la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo" in Appendice), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è oggetto di sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento. È possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, in riferimento ai per i mutui ipotecari per relativi all'acquisto di un immobile costituente dell'unica abitazione di proprietà, prescindendo a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriore al prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Nel Rigo E8 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili

Indicare, per un **importo non superiore a 2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per ~~quelli relativi al~~ l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio ~~si verifica una variazione se~~ l'immobile viene ~~concesso dato~~ in locazione).

~~In base alle modalità precedentemente esposte, Di conseguenza,~~ vanno indicate nel **rigo E7** o nel **rigo E8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, ~~successivamente al~~ dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme ~~al coniuge a quello~~ deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, ~~sempre e~~ che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. ~~sempre che sussistano gli altri requisiti.~~

È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. ~~Al riguardo,~~ (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Nel Rigo E9 - Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

ATTENZIONE L'importo da indicare nel rigo E9 ~~vanno compresi~~ deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio".

Nel Rigo E10 - Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del ~~soggetto~~ possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, ~~in riferimento ai~~ per i mutui ipotecari per la ~~relativa alla~~ costruzione di un immobile costituente ~~dell'unica~~ abitazione di proprietà, ~~prescindendo a prescindere~~ dal requisito della dimora abituale.

ATTENZIONE L'importo da indicare nel rigo E10 ~~vanno compresi anche~~ deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale".

Nel Rigo E11 - Interessi per prestiti o mutui agrari

Indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, ~~verrà~~ viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE L'importo da indicare nel rigo E11 ~~vanno compresi~~ deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice

11 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Premi di assicurazione

Nel Rigo E12 - Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

In questo rigo indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 % per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di possa recedere dal contratto.

L'importo da indicare in questo rigo E12 non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**.

ATTENZIONE Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati da indicare nel rigo E22.

ATTENZIONE Vanno compresi nell'importo da indicare nel rigo E12 deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Nel Rigo E13 - Spese di istruzione

Indicare le spese sostenute nel 2010, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE L'importo da indicare nel rigo E13 vanno comprese deve comprendere le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Nel Rigo E14 - Spese funebri

Indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della per la morte di familiari, compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.

La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 6).

L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.549,37 euro**.

ATTENZIONE L'importo da indicare nel rigo E14 vanno comprese deve comprendere le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Nel Rigo E15 - Spese per addetti all'assistenza personale.

Indicare le spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione non compete pertanto per le spese di assistenza non spetta, dunque, sostenute a beneficio di soggetti come, per esempio, i bambini, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari indicati nel paragrafo 6). tuttavia non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.

Si precisa che È possibile il contribuente può fruire della detrazione, prevista per fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro.

Il limite di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a superare i 2.100 euro.

Nel caso in cui Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite alle assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che di chi effettua il pagamento e di quello che chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE L'importo da indicare nel rigo E15 vanno comprese deve comprendere le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Nel Rigo E16 - Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.

La detrazione spetta anche se le ~~queste~~ spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato: corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici di chi pratica del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che di chi effettua il pagamento.

ATTENZIONE L'importo da indicare nel rigo E16 ~~vanno comprese~~ deve comprendere le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Nei Rigo E17 - Spese per intermediazione immobiliare

Indicare i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare dell'im-
mobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone ~~soggetti~~, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

ATTENZIONE L'importo da indicare nel rigo E17 ~~vanno comprese~~ deve comprendere le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Nei Rigo E18 - Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della in base alla legge che disciplina
le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.

ATTENZIONE L'importo da indicare nel rigo E18 ~~vanno comprese~~ deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Nei Righi E19, E20 e E21 - Altre spese. Altri oneri per i quali spetta la detrazione

~~vanno indicati~~ Indicare le spese, contraddistinte dai codici da 19 a 34 ~~tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione, per le quali spetta la detrazione d'imposta.~~

~~In questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 36.~~

~~Se possono essere indicate più spese deve essere utilizzato utilizzando per ognuna di essi un apposito rigo ad iniziare da iniziando dal rigo E19. A questo proposito si può l'elenco sintetico delle spese con i rispettivi codici è riportato nella precedente tabella "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento".~~

~~Per la compilazione indicare:~~

- nella **colonna 1** ~~indicare~~ il codice che identifica la spesa; e-
- nella **colonna 2** ~~il relativo~~ la spesa sostenuta.

~~In particolare, indicare con il codice:~~

~~I codici che identificano le spese da indicare in questi righi sono:~~

~~"19" per le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici. L'importo deve essere compreso compreso tra un importo minimo di 51,65 euro e un importo massimo di 103.291,38 euro. Le erogazioni devono essere stata effettuate mediante con versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccogliere sia per mezzo di in un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione relativa ai redditi del 2009, ha dichiarato indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali possono essere detratte se i loro che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari sono partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;~~

~~ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.~~

~~"20" per le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:~~

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbli-

che o da altri eventi straordinari;

- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2010 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). ~~Per tanto~~ Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo ~~cumulare~~ beneficiare di entrambe le agevolazioni.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010:

"21" per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010:

"22" per le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di incapacità al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818).

Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

L'importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010:

"23" per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può superare essere superiore a 2.065,83 euro;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010:



ATTENZIONE: Modalità di versamento delle Le erogazioni di cui a indicate con i codici 20, 21, 22 e 23 Queste erogazioni devono essere effettuate mediante con versamento postale o bancario, o mediante con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta. di credito.

"24" per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Il soggetto che Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010:

"25" per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese ~~sono quelle~~ sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stata ~~completato il rilascio della~~ rilasciata la certificazione.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010:



ATTENZIONE Si ricorda che Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. ~~Per tanto~~ Quindi, fino a un importo di 48.000,00 euro, le spese sostenute nell'anno 2010, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000,00 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori a 48.000,00 euro per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare;

"26" per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose ~~anzidette elencate sopra~~, e per gli studi e per le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ~~ai fini a scopo~~ didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni

e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"27" per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"28" per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni liberali, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddeposto sopra indicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle le somme indebitamente detratte verranno recuperate;

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"29" per le spese veterinarie, nel limite massimo di euro 387,34, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede supera l'importo di 129,11 euro. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di 464,81 euro, la detrazione sarà calcolata del 19 per cento su un importo di 258,23 euro.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"30" per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordi (ai sensi della in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"31" per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (legge 10 marzo 2000, n. 62).

La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato mediante con versamento postale o bancario o mediante con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"32" per le spese, nel limite massimo di euro 500,00, sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 500.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese Detto importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"33" le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale resi da enti pubblici o da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 250,00 e, entro questo limite, può essere fruita anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Se queste spese sono state sostenute per più soggetti, l'importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare complessivamente il limite di euro 250,00.

Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2010 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2011.

Per abbonamento si intende il titolo di trasporto che consente di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che hanno una durata oraria.

Per fruire della detrazione è necessario acquisire e conservare il biglietto di trasporto da esibire in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica o il logo distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto che emette il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- la descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- l'ammontare dei corrispettivi dovuti;
- il numero progressivo;
- la data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Se il titolo di viaggio è nominativo, devono essere evidenti la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta. Inoltre, se il contribuente ha richiesto la fattura al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data di pagamento, i documenti devono essere conservati, altrimenti la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento.

Se invece il titolo di viaggio non è nominativo, deve essere conservato e accompagnato da un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un familiare a carico.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

"32" per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (art. 1, c. 77, legge 24/12/2007, n. 247) Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, devono invece possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E22).

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2010.

"33" per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2010; queste spese sono riportate insieme a quelle relative agli "Altri oneri detraibili" con il codice 35.

"34" per gli altri oneri le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o con il codice 36 nelle annotazioni del CUD 2010.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo ed eventualmente anche;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto concorrere a formare essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.



Non vanno indicati le spese e gli oneri considerati dal datore di lavoro nella determinazione delle imposte dovute sul reddito di lavoro dipendente o assimilato

Queste spese sono indicate e indicati nel punto 58 del CUD 2011 e/o del CUD 2010, oltre che nel punto 52 del CUD 2011 e/o del CUD 2010 (per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010, si rinvia alle v. le istruzioni dei righi da E28 a E32).

ATTENZIONE Per il riconoscimento della deduzione, nei righi da E22 a E32 non devono essere riportati gli oneri deducibili considerati dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Rigo E22 - Contributi previdenziali e assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati sulla base di disposizioni di legge e i contributi e volontari versati all'ente pensionistico alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. La deduzione spetta Questi oneri sono deducibili anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche tra queste spese:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2010 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E23 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

indicare:

- nella Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all'importo indicato nella colonna 2;

~~— nella Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in seguito alla conseguenza di separazione legale ed effettiva o di allo scioglimento o annullamento o di alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se tale il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.~~

Nel Rigo E24 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. ~~— fino all'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.~~

Nel Rigo E25 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti ~~aventi che fanno parte dell'Unione;~~
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, ~~per cui Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.~~

Ciascuna di queste erogazioni, ~~(compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali)~~ è deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, ~~può essere documentata i contribuenti devono conservare conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta., relativi alle suddette erogazioni.~~

Nel Rigo E26 - Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili dei portatori di handicap

Indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione ~~(lett. b) dell'art. 10 del TUIR)~~ sostenute dai ~~portatori di handicap disabili~~ indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone disabili si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

~~ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè Sono tali coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104) indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.~~

~~Sono tali sia i Questi soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche quelli ovvero sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.~~

~~I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti a essi equiparati sono considerati portatori di handicap disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.~~

~~I soggetti riconosciuti portatori di handicap disabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).~~

Le spese di assistenza specifica sostenute dai ~~portatori di handicap disabili~~ sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

~~In caso di ricovero di un portatore di handicap Se il disabile viene ricoverato in un istituto di assistenza, e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica che deve risultare. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.~~

~~Con riferimento alle Le spese sanitarie relative all per l'acquisto di medicinali, si precisa che la deduzione spetta sono deducibili se la~~

spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

In particolare si precisa che la qualità o denominazione del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC), invece che con il nome commerciale, la denominazione specifica del medicinale.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute nell'interesse dei per i seguenti familiari, pure anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne (compresi quelli naturali).



ATTENZIONE - Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare disabili vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Nei Rigo E27 - Altri oneri deducibili

Indicare tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti contraddistinti dai relativi codici.

nella Colonna 1: riportare indicare il codice che identifica l'onere sostenuto; e

nella Colonna 2: indicare il relativo l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

"1" per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute. Tali contributi sono deducibili nel limite di per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nel calcolo computo del di tale questo limite concorre rientra l'importo indicato nel punto — del CUD 2011 o nel punto 60 del CUD 2010.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle per le persone fiscalmente a carico (indicate nel v. paragrafo 6) per la sola parte non dedotta da queste ultime;

"2" per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Il soggetto che Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà tali questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per queste liberalità è possibile si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 (v. le istruzioni del punto successivo) in presenza del quale chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nel limite di 70.000 euro.

I contribuenti interessati devono E necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per visionare consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it ;

"3" per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Tali Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (individuata dal DPCM 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data).

Il soggetto che Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro;

"4" per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Tali Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

"5" per gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.

Si tratta in particolare di Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli e assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo;
- le indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;

- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2010 sono state restituite all'ente che le ha erogate al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte arretrate;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti delle persone che fruiscono del gratuito patrocinio legale gratuito dello Stato, previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.



Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili".

Modalità di versamento delle erogazioni ~~di cui identificate dai codici 2, 3 e 4~~

Tali ~~Queste~~ erogazioni ~~devono essere~~ sono deducibili se effettuate mediante con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite fatte con carta di credito, è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire del l'estratto conto della società che la gestisce la carta.



ATTENZIONE Non vanno indicate nel rigo E27 le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

Nei Righi da E28 a E32 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.

ATTENZIONE Il contribuente ~~non~~ è tenuto alla compilazione dei righi da E28 a E32 ~~solo se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale~~ Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, ~~il contribuente sia in possesso di un CUD 2010, in cui non sia certificato non è indicato alcun importo al punto 53 del CUD 2011 o di un CUD 2010 in cui non sia certificato alcun importo e/o del CUD 2010.~~

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo non superiore a 5.164,57 euro.**

Tale ~~Il~~ limite non si applica ai ~~seguenti~~ soggetti contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Questi soggetti che possono dedurre senza limiti tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Si precisa, infine, che Per consentire al ~~soggetto che a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante,~~ il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. ~~Se il contribuente che abbia ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo. tale~~ Questa ipotesi, in presenza di CUD 2011 conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2011, ~~e mentre le informazioni relative ai sui singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2011.~~

#Rigo E28 - Contributi a deducibilità ordinaria

è riservato all'indicazione di contributi e i premi che hanno un limite di deducibilità ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate Indicare, entro il limite di **5.164,57 euro**, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali, se nella casella 8 "Previdenza complementare", ~~presente nella~~ della Sezione "Dati generali" del CUD 2011 e/o del CUD 2010 è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010. Se, invece, nella ~~suddetta~~ casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) per la compilazione del compilare il rigo E28 si deve ~~può~~ può riferimento a quanto indicato nelle ~~alle~~ alle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Si fa presente che I dipendenti pubblici compilano tale ~~possono compilare questo~~ rigo solo per ~~esporre~~ esporre ~~quasi~~ quasi indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica di dipendente pubblico (mentre per ~~esporre~~ esporre ~~dichiarare~~ dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati deve essere compilato ~~devono compilare~~ devono compilare il rigo E32 ~~seguendo le relative istruzioni~~). In particolare:

- ~~nella colonna 1: indicare riportare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile, di cui al indicato nel punto 52 del CUD 2011 e/o del CUD 2010, che il datore di lavoro o ente pensionistico escluso dall'imponibile. Qualora risulti Se è stato compilato il punto 56 del CUD 2011 e/o del CUD 2010 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare la cifra da riportare nella colonna 1 è quello indicato indicata nel punto 52 del CUD 2011 e/o del CUD 2010 diminuita dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;~~
- ~~nella colonna 2: indicare l'ammontare riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione - pertanto, riportare l'importo del indicato nel punto 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010, nonché oltre che le somme versate alle forme pensionistiche individuali. Qualora risulti Se è stato compilato il punto 56 del CUD 2011 e/o del CUD 2010 (che indica la previdenza per familiari a carico), l'ammontare la cifra da riportare nella colonna 2 è quello indicato indicata nel punto 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010, diminuita dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.~~

Rigo E29 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

È riservato ai lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ~~ovvero a quei contribuenti soggetti che a tale data non risultano titolari di avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.~~ ~~ma~~ Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.

Se nella casella 8 "Previdenza complementare", ~~presente nella~~ della Sezione "Dati generali" del CUD 2011 e/o del CUD 2010 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per la compilazione ~~del compilare~~ il rigo E29 si ~~deve~~ può fare riferimento a quanto indicato nelle alle annotazioni al CUD 2011 e/o al CUD 2010. In particolare:

- ~~nella colonna 1:~~ indicare riportare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico ha escluso dall'imponibile ~~di cui al~~ e indicato nel punto 52 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- ~~nella colonna 2:~~ indicare riportare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico non ha escluso dall'imponibile ~~di cui al~~ e indicato nel punto 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo 30 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

È riservato all'indicazione dei Per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario, ~~per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità.~~ Se nella casella 8 "Previdenza complementare" ~~presente nella~~ della Sezione "Dati generali" del CUD 2011 e/o del CUD 2010 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono ~~quelli~~ riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010. Se, invece, nella ~~suddetta~~ casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per la compilazione ~~del compilare~~ il rigo E30 si ~~deve~~ può fare riferimento a quanto indicato nelle alle annotazioni al CUD 2011 e/o al CUD 2010. In particolare:

- ~~nella colonna 1:~~ indicare riportare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico ha escluso dall'imponibile ~~di cui al~~ indicato nel punto 52 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- ~~colonna 2:~~ indicare riportare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico non ha escluso dall'imponibile, ~~di cui al~~ indicato nel punto 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E31 - Contributi versati per familiari a carico

È riservato all'indicazione delle Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Si ricorda che Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Qualora Se i contributi per familiari a carico ~~stano~~ sono stati versati tramite il datore di lavoro e, portanto quindi, è compilato il punto 56 del CUD 2011 e/o del CUD 2010 ~~è compilato~~, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico ha escluso dall'imponibile, tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- nella **colonna 2**, l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico non ha escluso dall'imponibile, tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E32 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici

Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti questi contribuenti continuano ad applicarsi a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui ~~Per~~ Per tanto, l'importo deducibile non può essere superiore al superare il 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, ~~a~~ 5.164,57 euro. Con riferimento ai ~~Per~~ Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica di ~~di~~ dipendente pubblico (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E28.

Se nella casella 8 "Previdenza complementare", ~~presente nella~~ della Sezione "Dati generali" del CUD 2011 e/o del CUD 2010 è indicato il codice 4, i dati da indicare ~~in questo~~ nel rigo sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per la compilazione ~~del compilare~~ il rigo E32 si ~~deve~~ può fare riferimento a quanto indicato nelle alle annotazioni al CUD 2011 e/o al CUD 2010. Indicare In particolare:

- ~~nella colonna 1:~~ indicare riportare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico ha escluso dall'imponibile, ~~di cui al~~ indicato nel punto 52 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- ~~nella colonna 2:~~ riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010 relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- ~~nella colonna 3:~~ indicare riportare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente pensionistico non ha escluso dall'imponibile, ~~di cui al~~ indicato nel punto 53 del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

SEZIONE III - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento e/o del 41 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2010 o negli anni precedenti, relative per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare per:

- alla la ristrutturazione di immobili;
- all' l'acquisto o all' l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.



Le condizioni e la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio, quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

Possono usufruire dell'agevolazione coloro che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Condizioni Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario sono:

- aver trasmesso la **comunicazione preventiva** al Centro Operativo di Pescara;
- e che avere effettuato i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite **bonifico bancario o postale**.

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata a condizione che siano attestata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato al Centro Operativo di Pescara successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata dal soggetto che da chi presta l'assistenza fiscale è pari a:

- **41 per cento** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- **36 per cento** per le spese sostenute a) dal 2001 al 2005; per le spese sostenute b) nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) e per le spese sostenute dal 2007 al 2009 2010.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- **euro 77.468,53** per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- **euro 48.000,00** per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009 2010.

Si fa presente che Per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero i lavori. Quindi, se più soggetti persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di spesa 48.000 euro va ripartito tra loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e vale separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso in cui Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla singola stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese di quelle già sostenute negli anni passati progressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2010 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000,00 euro.

La detrazione deve essere verrà ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale tuttavia, Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per scegliere una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che alla data del al 31 dicembre 2010 hanno compiuto 75 anni possono optare per scegliere la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10);
- coloro che alla data del al 31 dicembre 2010 hanno compiuto 80 anni possono optare per scegliere la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10).

Tale modalità può essere utilizzata Questa scelta può essere effettuata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del al 31 dicembre 2010 ha compiuto 80 anni di età e ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007 2008, ripartendo la quota di spesa detraibile scegliendo la ripartizione della detrazione in 10 anni, potrà optare per può rideterminare la ripartizione della residua parte di detrazione in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2009, nel 2010, 2011 e 2012.

In caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a goderne a detrarre viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche Nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte facenti parte di un edificio interamente sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione

immobiliare o da cooperative edilizie, ~~la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario dell'immobile~~ ~~spetta una detrazione del 36 % per cento o 41% per cento da calcolare su un ammontare importo~~ ~~forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. In particolare, la percentuale di detrazione spetta nella misura è:~~

- ~~del 36 per cento se il rogito è avvenuto nel 2010, nel 2009 o nel 2008 e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a partire dal 2008 (e nel caso di se i lavori sono iniziati prima in anni precedenti è necessario che gli stessi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006). Con riferimento agli Per gli anni passati precedenti la detrazione spetta a condizione che il rogito sia avvenuto negli anni dal 2002 al 2005 oppure dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 e che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;~~
- ~~del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006;~~

~~La fruizione di questa detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati o vengano ultimati entro determinate date.~~

~~In particolare, L'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:~~

- ~~77.468,53 euro nel caso in cui se l'atto di acquisto o di assegnazione è avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguarda unità immobiliari facenti che fanno parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;~~
- ~~48.000,00 euro nel caso in cui se l'atto di acquisto o di assegnazione è avvenuto nel 2010, nel 2009 o nel 2008 e riguarda unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a partire dal 1° gennaio 2008, oppure se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute negli anni dal 2003 al 2006 e riguardano unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati successivamente al dopo il 31 dicembre 2002.~~

~~Si fa presente ricorda che per gli acquisti o le assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più soggetti aventi persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di 48.000 euro va ripartito tra loro.~~

~~Si ricorda che Gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di 48.000,00 euro. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.~~

~~La detrazione deve essere è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale; tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono scegliere di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Questa modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").~~

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Le spese sostenute dal 2002 al 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico danno diritto a una detrazione del 36 per cento.

~~La spesa L'importo su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:~~

- ~~77.468,53 euro per le spese sostenute nel 2002;~~
- ~~100.000,00 euro per le spese sostenute dal 2003 al 2006.~~

La detrazione è ripartita in 5 o 10 rate di pari importo ~~da chi presta l'assistenza fiscale~~. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione ~~in questione~~, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

COMPILAZIONE DEI RIGHI DA E33 A E36



ATTENZIONE Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio ~~deve essere~~ va compilato un singolo rigo diverso. Allo stesso modo deve essere un distinto rigo a parte Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Per la compilazione dei Nei rigi da E33 a E36 sono presenti 9 colonne. Per la compilazione occorre seguire le seguenti istruzioni:

- ~~nella colonna 1:~~ indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- ~~nella colonna 2:~~ ~~da~~ (compilare solo se le spese sono state sostenute nel 2006) indicare il **codice 1** se le spese sono relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, oppure il **codice 2** se le spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a fatture emesse o in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 ~~è stato viene~~ indicato il codice 3;
- ~~nella colonna 3:~~ indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l'apposito il modulo di comunicazione necessario per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri ~~soggetti enti~~ indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata ~~nel caso in cui se~~ la comunicazione sia è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- ~~nella colonna 4:~~ indicare il codice:
 - "1" nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2010 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in tale anno;
 - "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 - "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
 - "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002, oppure ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali con atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003.

Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2009 o del 2010;
- sono stati versati acconti nel corso del 2010;
- nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti dichiarazioni) dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne **5, 6 e 7** riguardano situazioni particolari e ~~non~~ devono essere compilate ~~dalla generalità dei contribuenti~~. Queste colonne, infatti, sono riservate ai solo dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile o ~~ai contribuenti da persone~~ di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nel 2010, o hanno già rideterminato negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009, il numero delle rate (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione).

In particolare:

- **nella colonna 5:** indicare il codice:

- "1" ~~nel caso in cui se~~ il contribuente ~~abbia~~ ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da ~~un soggetto una persona~~ che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
- "2" ~~nel caso in cui se~~ il contribuente ~~abbia~~ ha compiuto 80 anni nel corso del 2010 e intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, oppure se aveva compiuto 80 anni nel 2007, 2008 o nel 2009 e aveva rideterminato nello stesso anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- "3" ~~nel caso in cui se~~ il contribuente ~~abbia~~ ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da ~~un soggetto una persona~~ che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007, 2008 o 2009, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- "4" ~~nel caso in cui se~~ il contribuente nell'anno 2009 o 2010 ~~abbia~~ ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da ~~un soggetto una persona~~ che aveva rateizzato la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra nei casi ~~di cui previsti ai codici '1' e '3'~~. In questa ipotesi non vanno compilate le colonne '6' e '7'.

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra in nessuno dei casi precedenti;

- ~~nella colonna 6: deve essere indicato indicare~~ l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. ~~Se il contribuente ha compilato la-~~ Se nella colonna 5 indicando sono stati indicati i codici "2" o "3" e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la (contribuente che ha effettuato la doppia rideterminazione), deve indicare in questa colonna va indicato l'anno della prima rideterminazione;
- ~~nella colonna 7: deve essere indicato indicare~~ il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non deve essere compilata qualora se il numero di rate residue risulti è inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5). Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna '6';
- **nella colonna 8:** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10). Ad esempio, per le spese sostenute nel 2010, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2006 da un contribuente che aveva compiuto in quell'anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- **nella colonna 9:** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche ~~nel caso in cui se~~ è stata effettuata la rideterminazione delle rate. Si precisa che Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici '2' o '4' in colonna 4), l'importo da indicare in questa colonna è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 77.468,53 euro (codice '2' in colonna 4) o di 48.000,00 euro (codice '4' in colonna 4).
Nel caso di spese sostenute per lavori iniziati in anni precedenti (codice 1 in colonna 4) vedere gli esempi sottoriportati.

Esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti.

Esempio 1 *Spese di ristrutturazione sostenute nel 2009 30.000,00 euro;*

spese di ristrutturazione sostenute nel 2010, in prosecuzione del medesimo intervento 10.000,00 euro.

L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 2 *Spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 30.000,00 euro;*

spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento 10.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2010, in prosecuzione del medesimo intervento 20.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 48.000,00 euro, **l'importo da indicare in colonna 9 è di 8.000,00 euro**, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2008 e 2009) .

Esempio 3 *Spese di ristrutturazione sostenute nel 2009 30.000,00 euro;*

spese di ristrutturazione sostenute nel 2010, in prosecuzione del medesimo intervento 20.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2010, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile 40.000,00 euro.

In questo caso **l'importo da indicare a colonna 9 è di 48.000,00 euro**. Infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori come nell'esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2009) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2010 è stato effettuato sullo stesso immobile, la spesa di 40.000,00 euro deve essere sommata all'importo di 18.000,00 euro. Tenuto conto che questo totale l'importo risultante da tale sommatoria (58.000,00 euro) supera il limite massimo annuo (48.000,00 euro) di spesa per immobile ~~ammesso~~ a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad 48.000,00 euro.

Esempi di compilazione riferiti alle ipotesi di rideterminazione del numero delle rate (colonna 7 compilata).

Esempio 1 Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2010 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2004 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%											
								Situazioni particolari			
Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate			Importo	
1	2	3	4	5	6	7	3	5	10	9	
2004		XXXXXXXXXXXXXXXXXX			2010	10	1	8		10.000,00	

Esempio 2 Esempio di compilazione per un contribuente che nell'anno 2010 ha ereditato o acquistato un immobile da una persona che nel 2009, e quindi nella precedente dichiarazione, ha rideterminato in tre il numero delle rate avendo in quell'anno un'età pari o superiore ad 80 anni.
Spesa sostenuta nel 2007 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%												
Situazioni particolari												
Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Rate			Importo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2007		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		1	2009	10	2				10.000,00	

Se l'importo delle spese sostenute nel 2010 è relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 48.000,00 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento.

SEZIONE IV - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 20 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2010 per le quali spetta la detrazione d'imposta del **20 per cento**.

Si precisa che la detrazione spettante per le spese indicate nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo E37 viene fruita per intero, mentre la detrazione spettante quella per le spese indicate nella colonna 4 (sostenute nell'anno 2009) dello stesso rigo verrà - sarà pari alla rata spettante (seconda rata), essendo prevista per queste spese la ripartizione ripartita in cinque rate di pari importo. La ripartizione è operata dal soggetto che da chi presta l'assistenza fiscale.

Nel Rigo E37, colonna 1, - Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

Indicare le spese sostenute nel corso del 2010 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico ~~dismissione~~ sostituito, purché debitamente documentati.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000,00 euro** poiché la detrazione massima spettante è pari a **200,00 euro** per ciascun apparecchio. ~~Qualora~~ Se nello stesso anno ~~sia~~ è stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione ~~prevista~~, è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato, utilizzando un nuovo modulo. Per usufruire della detrazione il contribuente deve:

- acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante ~~recante~~ su cui sono indicati i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico
 - ~~nonché predisporre~~ fare un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione ~~del soggetto che~~ di chi ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.
- L'importo da indicare ~~in questo rigo in questa colonna vanno comprese~~ deve comprendere le spese indicate nelle annotazioni con il codice 'AZ' del CUD 2011 ~~e/o del CUD 2010~~ e individuate con il codice 1 (v. tabella 3, in Appendice).

Nel Rigo E37, colonna 2, - Spese per acquisto motori ad elevata efficienza

Indicare le spese sostenute nel corso del 2010 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.

Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell'allegato A al Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008. ~~Tale~~ Questo Decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista dall'articolo 3 del decreto, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata nella tabella stessa.

L'importo da indicare ~~nel rigo~~ non può, comunque, essere superiore a **7.500,00 euro** poiché la detrazione massima spettante è pari a **1.500,00 euro**.

~~Qualora~~ Se nello stesso anno ~~sia~~ è stato sostituito più di un motore e per ognuno si intende fruire della detrazione ~~prevista~~, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato, utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve ~~acquisire e~~ conservare sia la fattura, contenente l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, sia la copia della certificazione del produttore del motore. È necessario, inoltre, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2011 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in questo caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

L'importo da indicare in questo rigo in questa colonna vanno comprese deve comprendere le spese indicate nelle annotazioni con il codice 'AZ' del CUD 2011 e/o del CUD 2010 e individuate con il codice 3 (v. tabella 3, in Appendice).

Nel Rigo E37, colonna 3, - Spese per acquisto variatori di velocità

Indicare le spese sostenute nel corso del 2010 per l'acquisto di variatori di velocità o di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).

Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che se la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità è superiore ai valori riportati nella tabella 2, prevista dall'art. 6 del decreto, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile agevolabile indicata nella tabella stessa.

L'importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a **7.500,00 euro** poiché la detrazione massima spettante è pari a **1.500,00 euro** per ciascun variatore. Se nello stesso anno è stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato, utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare sia la fattura con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, sia la copia della certificazione del produttore del motore.

È necessario, inoltre, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2010 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in questo caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

L'importo da indicare in questo rigo in questa colonna vanno comprese deve comprendere le spese indicate nelle annotazioni con il codice 'AZ' del CUD 2011 e/o del CUD 2010 e individuate con il codice 4 (v. tabella 3, in Appendice).

Nel Rigo E37, colonna 4 - Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009)

Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della seconda rata della detrazione.

Va, perciò, riportato lo stesso importo indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2009 (colonna 4 del rigo E37 del mod. 730/2010 o colonna 4 del rigo RP43 del mod. UNICO PF/2010).

Condizione necessaria per usufruire di questa detrazione è che il contribuente a partire dal 1° luglio 2008 abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36 per cento delle agevolazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che abbiano ad oggetto sulle parti comuni degli edifici, e siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Si ricorda che l'agevolazione non spetta potrà essere fruita nell'ipotesi di spese sostenute per l'arredo dell'unità abitativa residenziale acquistata dall'impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'immobile.

La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di 10.000 euro da suddividere tra gli aventi le persone che ne hanno diritto, verrà ripartita in cinque rate di pari importo annuale dal soggetto che da chi presta l'assistenza fiscale.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative potrà fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in questo caso l'importo massimo previsto il limite di 10.000 euro si intende riferito a ciascuna di esse. L'importo il tetto di 10.000 euro deve essere riferito, infatti, alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 10.000 euro. Nel caso in cui siano state sostenute spese per l'arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare più moduli un modulo per ogni immobile (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita a ciascun immobile ristrutturato).

Il pagamento degli arredi dei beni finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato deve essere stato effettuato avvenire mediante con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale della persona soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario.

Si ricorda che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, in quanto per questi per i quali spetta la detrazione del 20 per cento, da fruire per intero nell'anno in cui è stata sostenuta di sostenimento della spesa (vedere le istruzioni della col. 1). Quest'ultima dovrà essere indicata nella colonna 1 di questo rigo e, quindi, non deve essere considerata ai fini dell'importo massimo previsto per le spese di acquisto degli arredi destinati all'immobile ristrutturato da indicare in questa colonna 4. Pertanto, le due agevolazioni sono cumulabili.

Per avvalersi dell'agevolazione, il contribuente deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie secondo quanto disposto (previsti dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici n. 41 del 18 febbraio 1998), e successive modificazioni. Questa norma contiene il regolamento attuativo. In particolare, il contribuente deve aver inviato l'apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche in data anteriore al 1° luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai "dati relativi ai lavori di ristrutturazione" la data del 1° luglio 2008 o una data successiva.

SEZIONE V - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2010 e/o negli anni 2009 e 2008 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento. Per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione è ripartita in cinque quote rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Questa modalità di ripartizione delle spese non si estende agli anni precedenti per i quali continua a valere la ripartizione operata nell'anno

di sostenimento della spesa. Di conseguenza per le spese sostenute nel 2007 le rate annuali continuano a essere tre e per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci).

Le **tipologie di interventi** previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

I soggetti che Possono fruire della detrazione sono sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), e sia i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito rispettivamente all'acquirente o al donatario. Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008. **Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.** L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Si ricorda che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, dal 1° gennaio 2009, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.



Per ulteriori informazioni sugli adempimenti relativi alla detrazione del 55 per cento vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di riqualificazione energetica".

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito:

- la **fattura** in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
- l'**asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sul medesimo sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori;
- l'attestato di certificazione energetica, prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.



ATTENZIONE Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall'anno 2008, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica.

Ulteriore **Altra** condizione per fruire dell'agevolazione è la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve contenere i dati identificativi del soggetto che di chi ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, oltre al relativo costo, con la specificazione delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze definite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

Tutti questi documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o nell'attestato di qualificazione energetica, nonché

la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante che attesta il pagamento. ~~Nel caso in cui~~ Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. ~~Nel caso in cui~~ Se le spese sono state effettuate sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.

COMPILAZIONE DEI RIGHI DA E38 A E40

In questi righi sono presenti 7 colonne. Per la compilazione seguire le seguenti istruzioni:

■ **Nella colonna 1:** indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare: indicare

"1" per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del citato decreto del 19 febbraio 2007. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

"2" per interventi sull'involucro degli edifici esistenti

Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), ~~strutture opache~~ orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nella tabella di cui contenuta nell'allegato D del citato decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

"3" per installazione di pannelli solari

Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

"4" per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Sono si intendono quelli concernenti gli interventi di la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano in tale tipologia anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

■ **Nella colonna 2:** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

■ **Nella colonna 3:** indicare nella relativa casella il codice:

'1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e/o nel 2008 e/o nel 2009 e ancora in corso nel 2010;

'2' nel caso in cui le spese sostenute riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione;

'3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

■ **La colonna 4:** è riservata ai contribuenti che nel ~~anno 2009 e/o 2010~~ hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che intendono rideterminare il numero delle rate.

La detrazione può essere rideterminata solo in cinque rate. Infatti, dal 1° gennaio 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in cinque quote annuali di pari importo. In questo caso è necessario Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra indicate, in questa colonna deve essere riportato indicare in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dalla persona soggetta dalla quale l'immobile è stato ereditato o acquistato).

■ **Nella colonna 5:** indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:

- '5' se la spesa è stata sostenuta nel 2009 e/o nel 2010 indicare '5' (numero delle rate in cui è possibile ripartire la detrazione);

- fra '3' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il (numero di rate, compreso tra '3' e '10', in cui si è scelto di ripartire la detrazione). la scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile. Nel caso in cui sia Se è stata compilata la colonna 4 ("ri-determinazione rate"), in questa colonna indicare '5' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

• se la spesa è stata sostenuta nel 2007 indicare '3' (numero delle rate in cui era possibile ripartire la detrazione).

■ **Nella colonna 6:** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2010.

Pertanto, indicare 3 se le spese sono state sostenute nel 2008: ~~nel 2007 indicare 3~~ (oppure 1 o 2 se è stata compilata la colonna 4), 2 per le spese del ~~nel 2009 indicare 2~~ e 1 per quelle del 2010;

- ~~Nella colonna 7:~~ indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:
 - ~~181.818,18 euro~~ per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**); ~~l'importo da indicare non può essere superiore a euro 181.818,18, in quanto la detrazione massima consentita è infatti di 100.000,00 euro;~~
 - ~~109.090,90 euro~~ per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e l'installazione di pannelli solari (**codice "3"**); ~~l'importo da indicare non può essere superiore a euro 109.090,90, in quanto la detrazione massima consentita è infatti di 60.000,00 euro;~~
 - ~~54.545,45 euro~~ per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**); ~~l'importo da indicare non può essere superiore a euro 54.545,45, in quanto la detrazione massima consentita è infatti di 30.000,00 euro.~~

SEZIONE VI - Dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Per le detrazioni indicate in questa sezione è previsto che Qualora Se le stesse detrazioni risultano superiori all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, l'importo pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza verrà considerata da chi presta l'assistenza fiscale nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor debito.

RIGO E41 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Il rigo ~~E41~~ deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in una di queste situazioni: uno dei seguenti casi:

- 1) hanno stipulato o rinnovato il contratto in base ai sensi della alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- 2) hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali (secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- 3) hanno un'età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione agevolata (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431). In questo caso è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Per compilare il rigo indicare seguire le seguenti istruzioni:

- ~~nella colonna 1 (tipologia)~~ indicare il codice:

- '1' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 1;
- '2' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 2;
- '3' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 3.

Qualora nel corso dell'anno il contribuente si trovi in situazioni identificate con codici differenti, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello.

In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365;

- ~~nella colonna 2 (N. di giorni):~~ indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- ~~nella colonna 3 (Percentuale):~~ indicare la percentuale di spettanza del nella cui misura spetta la detrazione ~~nel caso in cui il contratto di locazione è contestato a più soggetti. Ad esempio, due contribuenti contestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona un unico soggetto va, invece, indicato indicare '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365.~~

La detrazione d'imposta sarà attribuita determinata dal soggetto che da chi presta l'assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti. In particolare:

- se il caso è quello individuato dal codice '1' la detrazione spettante è:
 - di euro 300,00 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 euro;
 - di euro 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 euro, ma non a euro 30.987,41 euro; se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo oltre questo importo non spetta alcuna detrazione;
- se il caso è quello individuato dal codice '2' la detrazione spettante è:
 - di euro 495,80 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 euro;
 - di euro 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 euro, ma non a euro 30.987,41 euro; se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo oltre questo importo non spetta alcuna detrazione;
- se il caso è quello individuato dal codice '3' la detrazione spettante è:
 - di euro 991,60 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 euro; se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo oltre questo importo non spetta alcuna detrazione.

La detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2010 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l'anno in corso anche per il 2011 e il 2012.



ATTENZIONE Le detrazioni sopra indicate per canoni di locazione non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in una delle previste situazioni differenti per una parte dell'anno e in una delle altre per la restante parte dell'anno, potrà compilare più righi E41, utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi non può essere superiore a 365 giorni.

Rigo E42 -Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il rigo E42 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. La detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2008, potrà beneficiare della detrazione per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

~~Qualora il contribuente che, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.~~

Per compilare il rigo indicare seguire le seguenti istruzioni:

- ~~nella colonna 1: indicare~~ il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- ~~nella colonna 2: indicare~~ la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è contestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso La percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli contestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E42. In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righe non può essere superiore a 365.

~~La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che da chi presta l'assistenza fiscale, è di:~~

- ~~euro 991,60 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 euro;~~
- ~~euro 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 euro, ma non a euro 30.987,41 euro.~~



ATTENZIONE La detrazione sopra indicata non è cumulabile con quelle del rigo E41 ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, il contribuente che può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in una delle previste situazioni differenti per una parte dell'anno e in una delle altre per la restante parte dell'anno, potrà compilare più righe E41 utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righe non può essere superiore a 365.

SEZIONE VII - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta**Nel Rigo E43 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida**

Barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,48 euro. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Nel Rigo E44 - Altre detrazioni

Indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righe contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio ~~i soggetti~~ le persone che al momento della richiesta hanno inteso scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. ~~Il soggetto che~~ Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30% per cento dell'imposta lorda dovuta.

13. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale che non vanno indicati in altri quadri;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'IRPEF e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2011 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati;
- i dati relativi alla richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009.

SEZIONE I - Acconti IRPEF relativi al 2010

Nel Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2010, ~~al netto delle~~ senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



ATTENZIONE I contribuenti che presentano la dichiarazione ~~in forma~~ congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF e alla propria addizionale

comunale all'IRPEF.

Se il contribuente che nell'anno precedente ha fruito dell'assistenza fiscale presentando il Mod. 730/2010, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve compilare il rigo F1 riportare in questo modo:

- nel rigo F1, colonna 1: indicare l'importo del punto 21 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
 - nel rigo F1, colonna 2: indicare l'importo del punto 22 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- Gli eventuali versamenti integrativi relativi all'IRPEF eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.
- nel rigo F1, colonna 3: indicare l'importo del punto 24 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
 - nel rigo F1, colonna 4: indicare l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2010.

Poiché in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso, se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 21, 22 e 24 del CUD 2011 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota dovuta da ciascuno. L'ammontare Gli importi degli acconti IRPEF e dell'addizionale comunale per l'anno 2010 relativi al dichiarante e al coniuge sono rilevabili dalle si trovano nelle annotazioni al CUD 2011. Nel rigo F1, colonna 5, va riportata l'eccedenza di acconto IRPEF compensata nel mod. F24 che deriva dal pagamento dell'acconto IRPEF in misura pari al 99 per cento invece che al 79 per cento (Art. 1 del decreto legge 23 novembre 2009).



ATTENZIONE Devono essere indicati anche gli acconti dell'IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Nel Rigo F2: indicare le altre ritenute subite e precisamente:

- nelle colonne 1, 2 e 3: indicare rispettivamente le ritenute IRPEF a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D del presente di questo modello 730/2011 (quali, come ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento);
- nella colonna 4: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta e risultante che risulta dalla certificazione rilasciata dal soggetto che da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;
- nella colonna 5: indicare le ritenute all'IRPEF relative ai sui compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni sono desumibili dalle si trovano nelle annotazioni del CUD 2011. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3;
- nella colonna 6: indicare l'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai sui compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni sono desumibili dalle si trovano nelle annotazioni del CUD 2011. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Nel Rigo F3: indicare nel modo seguente le eccedenze IRPEF risultanti dalle precedenti dichiarazioni:

- nella colonna 1: indicare l'eventuale eccedenza dell'IRPEF risultante che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2009 (importo di colonna 4 del rigo RX1 e di colonna 4 del rigo RX5 del Mod. UNICO 2010) o dal punto 30 del CUD 2011 e/o 26 del CUD 2010, oppure dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2010 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4 e rigo RX5 colonna 4):
 - se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, bisogna riportare l'importo comunicato;
 - se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (es: nell'esempio riportato 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio riportato 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: nell'esempio riportato 1.000,00 euro). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2010 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 1 anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2010 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge), inoltre nella colonna 2 di questo rigo F3 riportare va indicato l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24;
- nella colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza IRPEF eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione;
- nella colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2010), riportato nella colonna 4 del rigo RX6 RX5 del Mod. UNICO 2010;

- **nella colonna 4:** indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Nel Rigo F4: indicare le eccedenze delle addizionali regionale e comunale ~~risultanti~~ che risultano dalle precedenti dichiarazioni. In particolare:

- **nella colonna 1:** indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2009. Questa indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano ~~se sono~~ compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione";
- **nella colonna 2:** indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'IRPEF non rimborsata dal datore di lavoro, ~~risultante che risulta dal punto 31 del CUD 2011 e/o 27 del CUD 2010 oppure dalla dichiarazione relativa ai redditi 2009~~ (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2010). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2010 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, ~~bisogna~~ riportare in questa colonna 2 anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2010 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo rigo ~~F4~~ riportare ~~va indicato~~ l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
- **nella colonna 3:** indicare l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
- **nella colonna 4:** indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2009. Questa indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano ~~se sono~~ compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali";
- **nella colonna 5:** indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'IRPEF non rimborsata dal datore di lavoro, ~~risultante che risulta dal punto 32 del CUD 2011 e/o 28 del CUD 2010, oppure dalla dichiarazione relativa ai redditi 2009~~ (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2010). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2010 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, ~~bisogna~~ riportare in questa colonna 4 anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2010 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 6 di questo rigo ~~F4~~ riportare ~~va indicato~~ l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
- **nella colonna 6:** indicare l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

Nel Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di ~~per~~ eventi eccezionali. In particolare:

- **nella colonna 1:** indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti ~~da indicare che vanno indicati nelle colonne 2, 3 e 4;~~
- **nella colonna 2:** indicare l'ammontare delle ritenute e degli acconti IRPEF sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- **nella colonna 3:** indicare l'addizionale regionale all'IRPEF sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- **nella colonna 4:** indicare l'addizionale comunale all'IRPEF sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- **nella colonna 5:** indicare l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa ~~per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali~~

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2011 e rateazione del saldo 2010

~~Trattenute del saldo dovuto per il 2009 e degli eventuali acconti relativi al 2010~~

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore gli acconti dell'IRPEF (colonna 1 o colonna 2) e/o dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) per l'anno 2011. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi.

Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo dell'IRPEF 2010 deve compilare la colonna 5.

Colonna 1: il contribuente (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi), deve barrare l'apposita casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto IRPEF ~~1 del rigo F6.~~

Colonna 2: invece, deve indicare nella colonna 2 del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2011 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto IRPEF per il 2011 (e in questo caso non barrare deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: inoltre, barrare l'apposita casella il contribuente, se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale ~~deve 3 del rigo F6.~~

Colonna 4: invece, deve indicare nella colonna 4 del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2011 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2011 (e in questo caso non barrare deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: indicare nella casella in quante rate si intende vuole frazionare il versamento (da 2 a 5). Se il contribuente qualora si voglia avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute per il 2010 a saldo dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale IRPEF, per l'acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, per l'imposta sostitutiva sull'incremento della produttività e per la prima rata di acconto IRPEF, nonché per l'acconto dell'addizionale comunale, deve 5 del rigo F6.

In questo caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2010 e/o per il 2011, hanno stabilito una soglia di esenzione o un'aliquota agevolata con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare o al calcolo dell'isee - indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione o l'aliquota agevolata.

Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" (area tematica: "fiscality locale, addizionale comunale all'irpef").

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.html>

Con la compilazione del rigo F7 e/o del rigo F8 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista se il suo reddito imponibile in sede di dichiarazione risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2010. Nella **colonna 2** indicare l'aliquota agevolata deliberata dal comune per l'anno 2010. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2011. Nella **colonna 2** indicare l'aliquota agevolata deliberata dal comune per l'anno 2011. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 Integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2011 integrativo e che nella casella "730 integrativo", presente nel frontespizio, hanno indicato il codice '1'.

Nel Rigo F9 indicare:

- **nella colonna 1:** indicare l'importo del credito IRPEF rimborsato dal sostituto d'imposta risultante che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2011 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/2011. Nel caso in cui Se la dichiarazione originaria sia è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/2011;
- **nella colonna 2:** indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'IRPEF rimborsato dal sostituto d'imposta risultante che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2011 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2011. Nel caso in cui Se la dichiarazione originaria sia è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2011;
- **nella colonna 3:** indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'IRPEF rimborsato dal sostituto d'imposta risultante che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2011 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2011. Nel caso in cui Se la dichiarazione originaria sia è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2011.

Nel Rigo F10 indicare:

- **nella colonna 1:** indicare l'ammontare del credito IRPEF indicate riportato nella colonna 3 del rigo 91 (o nella colonna 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2011 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI. Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 91 del Mod. 730-3/2011 originario è indicato un credito IRPEF di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 3 l'importo di 60 euro;
- **nella colonna 2:** indicare l'ammontare del credito per addizionale regionale indicate riportato nella colonna 3 del rigo 92 (o nella colonna 3 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2011 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI;
- **nella colonna 3:** indicare l'ammontare del credito per addizionale comunale indicate riportato nella colonna 3 del rigo 93 (o nella colonna 3 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2011 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11: deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2010 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda (punto 36 e/o punto 42 del CUD 2011 e/o ~~compilati, o punto 32 e/o punto 37 del CUD 2010 compilati~~).

Nella Colonna 1: indicare deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Tale Questo credito è quello indicato nel punto 36 del CUD 2011 e/o ~~nel punto 32 del~~

CUD 2010 ("Credito riconosciuto per famiglie numerose").

Nella Colonna 2: indicare ~~deve essere indicato~~ il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. ~~Tale~~ Questo credito è ~~quello~~ indicato nel punto 42 del CUD 2011 e/o nel punto 37 del CUD 2010 ("Credito riconosciuto per canoni di locazione").

¶ Rigo F12: deve essere compilato solo da coloro che hanno ~~indebitamente~~ percepito ~~senza averne diritto~~ il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o ~~che hanno indebitamente percepito~~ il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Nella Colonna 1: ~~deve essere indicato~~ indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Nella Colonna 2: ~~deve essere indicato~~ indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

SEZIONE IX - Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009

I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all'imposta sostitutiva del 10 per cento. Infatti, la risoluzione n. 83/2010 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che può essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 10 per cento (anziché a tassazione ordinaria) l'intero compenso erogato per lavoro notturno e le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario finalizzate a incrementi di produttività, (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008).

Per consentire a chi presta assistenza fiscale la corretta determinazione del rimborso spettante, i contribuenti devono esibire il CUD 2011, attestante le somme erogate negli anni 2008 e/o 2009 a titolo di incremento della produttività (punti 92-bis e/o 92-quater compilati e relativa annotazione), il CUD e la dichiarazione dei redditi (con la ricevuta di presentazione) relativi all'anno nel quale sono stati erogati i compensi.

Sulla base della documentazione esibita, chi presta assistenza fiscale calcola l'ammontare del rimborso spettante (rimborso IRPEF, diminuito dell'imposta sostitutiva dovuta, e rimborso addizionali regionale e comunale).



Il rimborso non può essere richiesto con la presente dichiarazione qualora sia stato già richiesto mediante istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973) oppure sia stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.

Rigo F13:

- **colonna 1** indicare il codice fiscale del sostituto d'imposta che nel 2008 ha erogato compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l'erogazione di tali somme.
- **colonna 2** riportare l'importo indicato nel punto 92-bis del CUD 2011.
- **colonna 3** indicare il codice fiscale del sostituto d'imposta che nel 2009 ha erogato compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l'erogazione di tali somme.
- **colonna 4** riportare l'importo indicato nel punto 92-quater del CUD 2011.

14. QUADRO G – Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai sui fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d'imposta ~~quello~~ per i canoni di locazione non percepiti.

¶ Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai ~~soggetti~~ contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa:

Questo rigo si compone di tre colonne:

- **nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione):** ~~deve essere riportato~~ riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta ~~risultante che risulta~~ dalla precedente dichiarazione, ~~già e che è~~ indicato nel rigo 60 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2010, o quello indicato nel rigo RN 42-44, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2010, persone fisiche;



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "acquisto prima casa"

- **nella colonna 2 (Credito anno 2010):** deve essere indicato ~~indicare l'ammontare del~~ il credito d'imposta maturato nel 2010. L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al pagata per il primo acquisto agevolato: in ogni caso ~~detto~~ questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione;
- che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- che non siano soggetti i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. per la "prima casa"), se dimostrano purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti richiesti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;

- **nella colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24):** deve essere riportato ~~riportare~~ il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione di questo 730/2011.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell' per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero oppure delle le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nel Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: ~~va indicato indicare l'ammontare del~~ il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ~~venuti a scadenza scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito risulta accertato del nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.~~ In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle entrate.

La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d'imposta spettante.



Può costituire reintegro solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro, pertanto questa sezione può essere compilata solo se nella sezione del quadro E riservata alla previdenza complementare (righe da E28 a E32) sono stati indicati contributi per un importo non inferiore a 5165,00 euro.

Rigo G3:

- **colonna 1 (Anno anticipazione)** Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.
- **colonna 2 (Reintegro totale/parziale)** indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:
 - codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
 - codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte;
- **colonna 3 (Somma reintegrata)** indicare l'importo che è stato versato nel 2010 per reintegrare l'anticipazione percepita.
- **colonna 4 (Credito)** indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata
- **colonna 5 (di cui compensato in F24)** indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione

SEZIONE III - Dati relativi al Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

La compilazione di Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o par-

ziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2010 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione del 730/2011. ~~Queste possono riferirsi anche a~~ anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Nel Rigo G4, indicare:

- **nella colonna 1 (Codice Stato estero):** indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n.11 allegata in Appendice;
- **nella colonna 2 (Anno):** indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2010 indicare "2010";
- **nella colonna 3 (Reddito estero):** indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2010 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione del 730/2011 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del presente rigo G4. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2011 o nel CUD 2010 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- **nella colonna 4 (Imposta estera):** indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2010 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione del 730/2011 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2008 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di 300 euro, di cui 200 euro ~~resa è diventata~~ definitiva entro il 31/12/2009 (e pertanto già riportata nel rigo G4 del modello 730/2010) e 100 euro ~~resa è diventata~~ definitiva entro il 31/12/2010, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2010. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2011 o nel CUD 2010 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che ~~nel caso in cui se~~ il reddito prodotto all'estero ~~abbia~~ ha concorso ~~parzialmente solo in parte~~ alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- **nella colonna 5 (Reddito complessivo):** indicare il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora ~~vigenti in vigore~~ nell'anno di produzione del reddito. Per l'anno 2008 questo importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 1- col.2) + col. 4, ~~dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO-PF 2009 o dal rigo 6 del mod. 730-3/2009.~~ Per l'anno 2009 l'importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 1- col.2) + col. 4, ~~dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO- PF 2010 o dal rigo 6-17 del mod. 730-3/2010 ;~~
- **nella colonna 6 (Imposta lorda):** indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato riportato in colonna 2. Per l'anno 2008 il dato è ~~desumibile dal~~ si trova nel rigo RN5 del mod. UNICO- PF 2009 o ~~dal~~ nel rigo 11 del mod. 730-3/2009. Per l'anno 2009 il dato è ~~desumibile dal~~ si trova nel rigo RN5 del mod. UNICO PF Persone Fisiche 2010 o ~~dal~~ nel rigo 14 16 del mod. 730-3/2010.
- **nella colonna 7 (Imposta netta):** indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2008 il dato è ~~desumibile dal~~ si trova nel rigo RN25 26 del Mod. UNICO- PF 2009 o ~~dal~~ nel rigo 27 del Mod. 730-3/2009. Per l'anno 2009 il dato è ~~desumibile dal~~ si trova nel rigo RN 26 27 del Mod. UNICO PF Persone Fisiche 2010 o ~~dal~~ nel rigo 27 51 del Mod. 730-3/2010;
- **nella colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni):** indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2010 o del Mod. 730/2009 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO- PF 2010 o del Mod. UNICO- PF 2009).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2009

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2010 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 del rigo G4 ~~risulta essere~~ è lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente dichiarazione. In ~~tal~~ questo caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo ~~63 135~~ (o ~~64 136~~ per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2010 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF Persone Fisiche 2010 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 ~~risulta essere~~ è lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF Persone Fisiche 2010. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2010 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2008

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2009 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 ~~risulta essere~~ è lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G del modello 730/2009. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO PF Persone Fisiche 2009 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 ~~risulta essere~~ è lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2009. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito;

- **nella colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1):** indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da ~~indicare~~ riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero ~~si è resa~~ è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2009	di cui resasi definitiva nel corso del 2010
A	2009	1.000	350	200	150

L'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2009 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2009

Se nella dichiarazione mod. 730/2009 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è ~~desumibile dal~~ si trova nel rigo 63 (o 64 per il coniuge) del mod. 730-3/2009, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2010

Se nella dichiarazione mod. 730/2010 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è ~~desumibile dal~~ si trova nel rigo 63-135 (o 64-136 per il coniuge) del mod. 730-3/2010, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.



ATTENZIONE Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai ~~soggetti~~ contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute ~~relative agli~~ per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ~~ovvero oppure~~ per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, c. 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni).

~~Nel caso in cui~~ Se il credito riconosciuto si riferisce all'abitazione principale bisogna compilare il **rigo G5**; ~~nel caso in cui, se~~ invece il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il **rigo G6**.

Rigo G5 - Abitazione principale

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che ~~nel caso in cui~~ se il credito sia è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Nella Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale ~~del soggetto della persona~~ che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo (secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790). La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto ~~in relazione agli~~ per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, ~~ovvero oppure~~ per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2010, o quello indicato nel rigo RN44, col. 4, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2010;

Si fa presente che ~~nel caso in cui~~ se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2010 risulti e superiore all'imposta netta, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ~~ovvero o~~ in 10 quote costanti.

~~Nel caso in cui~~ Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile uti-

lizzando quadri aggiuntivi.

Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella di colonna 1 deve essere barrata se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Nella Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale del soggetto che di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 2 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010.

Nella Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Nella Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Il soggetto che Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito spettante che spetta per l'anno d'imposta 2010 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Nel **Rigo G7:** deve essere indicato indicare il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2010 (come previsto dall'art. 2, commi da 539 a 547, della Finanziaria 2008-legge n. 244/2007). Il credito d'imposta è riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, e alcune zone delle regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. Si rammenta che possono beneficiare del credito d'imposta maturato nel 2010 i datori di lavoro che, avendo ottenuto dall'Agenzia delle entrate l'accoglimento della istanza di attribuzione del credito d'imposta (mod. IAL), hanno presentato alla medesima sempre all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione, utilizzando il modello C/IAL. Inoltre, beneficiano del credito nell'anno 2010 i soggetti che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di rinnovo presentata con il mod. R/IAL.

Nello stesso rigo deve essere indicato il residuo per l'incremento dell'occupazione spettante che spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, hanno incrementato entro tale quel periodo il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare il rigo deve essere compilato in questo modo: indicare:

- **nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione):** indicare il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato che è riportato nel rigo 64 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2010, o quello indicato nel rigo RN 42 44, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2010, persone fisiche;
- **nella colonna 2 (Credito anno 2010):** indicare il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2010 ai sensi della Legge n. 244/2007;
- **nella colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24)** indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente di questa dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno a partire dall'anno 2011.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G8:

- **colonna 1 (Credito anno 2010)** riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2010.
- **colonna 2 (di cui compensato in F24)** indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

15. QUADRO I- ICI

Questo quadro è riservato ai contribuenti che vogliono utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2010 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2010 mediante compensazione nel mod. F24 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per l'esercizio di tale facoltà è necessario compilare il presente quadro I.

Il contribuente che esercita questa facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24.

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2011 per pagare l'ICI dovuta per l'anno 2011, mediante compensazione nel mod. F24 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di

pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l'ICI.

A tal fine compilare

• la **casella 1**: barrandola, se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI;

• la **casella 2**: indicandovi l'importo dell'eventuale credito risultante dalla presente dichiarazione che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento dell'ICI dovuta per l'anno 2010.

Il quadro va compilato in questo modo: barrare la **casella 1** se si vuole utilizzare l'intero importo del credito per il versamento dell'ICI, **oppure** indicare nella **casella 2** l'importo del credito che si intende utilizzare per il pagamento dell'ICI dovuta.

Questo importo può essere inferiore o uguale all'ICI dovuta per l'acconto e/o per il saldo.

Se il contribuente ha indicato un importo nella casella 2 e dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito risultante dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente per il pagamento dell'ICI con il modello F24 oltre a utilizzare tale credito dovrà effettuare un versamento per la restante parte dell'ICI dovuta.

Se dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 2, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente potrà utilizzare il credito ma sarà necessario versare la differenza per la restante parte dell'ICI dovuta.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'ICI potrebbe pertanto non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel quadro I, in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione ed è indicato in particolare, dal nel prospetto Mod. 730-3/2011 consegnato al contribuente dal soggetto che da chi presta l'assistenza nei righi 161 (credito IRPEF), 162 (credito addizionale regionale) e 163 (credito addizionale comunale). In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione ed al codice comune che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'ICI dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'ICI dovuta dall'altro coniuge.

Si ricorda che i termini per il versamento dell'ICI sono:

- entro il 16 giugno per l'acconto ~~deve essere effettuato il pagamento dell'~~ ;
- entro il 16 dicembre per il saldo. ~~deve essere effettuato il pagamento del.~~

Il contribuente può effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto ~~che~~ sia del saldo.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro ICI e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito ~~risultante che risulta~~ dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro ICI del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Se, invece, il contribuente ~~che~~, invece, non ha compilato il quadro ICI nel modello 730 originario, ~~ovvero oppure~~ pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito ~~risultante che risulta~~ dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro ICI del modello integrativo.